

X Legislatura



Consiglio Regionale della Campania

Direzione Generale Attività Legislativa

**Unità Dirigenziale
Assemblea**

SEDUTA CONSILIARE P.M.
16 Marzo 2016

Allegato A

**DOCUMENTI ESAMINATI
NEL CORSO DELLA SEDUTA**

<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>



Consiglio Regionale della Campania

Il Presidente

X LEGISLATURA

LAVORI DELL'ASSEMBLEA
16 marzo 2016 - seduta pomeridiana
Dalle ore 16.30 ad oltranza
Ordine del giorno

1. Disegno di legge: “Prime misure per la realizzazione della spesa e il rilancio dell’economia campana. Legge collegata alla legge regionale di stabilità per l’anno 2016”. Reg. Gen. n. 196.

Napoli 14 marzo 2016

Rosa D’AMELIO



Consiglio Regionale della Campania
II Commissione Consiliare Permanente
(Bilancio e Finanze, Demanio e Patrimonio)
Il Presidente

A.O.O. Consiglio Regionale della Campania
Protocollo: 0004700/I Data: 14/03/2016 14:54
Ufficio: Segreteria Generale
Classifica:



Al Presidente della Giunta Regionale
Al Presidente del Consiglio Regionale
All'Assessore regionale al Bilancio
Ai Presidenti dei Gruppi Consiliari
Ai Presidenti delle Commissioni Permanenti
Alla Direzione Generale Attività Legislativa

LORO SEDI

Prot. n. 273/C2

OGGETTO: Disegno di Legge : "Prime misure per la razionalizzazione della spesa e il rilancio dell'economia campana – Legge collegata alla legge regionale di stabilità per l'anno 2016" -Reg Gen 196.

La II Commissione Consiliare Permanente, riunitasi nella seduta dell'11 marzo u. s. , ha proceduto all'esame del provvedimento indicato in oggetto e, a maggioranza dei presenti, ha espresso parere favorevole all'approvazione del testo nella formulazione che si allega al presente.

E' stato designato, ai sensi del comma 7, dell'articolo 40 del Regolamento Interno del Consiglio Regionale, quale relatore lo scrivente.

d'ordine del Presidente
dott. Settimio Vinti

S. Vinti

[Signature]
Napoli 14 marzo 2016

Legge regionale:

“Prime misure per la razionalizzazione della spesa e il rilancio dell’economia campana – Legge collegata alla legge regionale di stabilità per l’anno 2016”

Art. 1
(Finalità)

1. In coerenza con il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) la presente legge detta disposizioni finalizzate a rendere più efficace l’azione amministrativa nel conseguimento degli obiettivi fissati dal Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR 2016).

2. In particolare la presente legge intende dare attuazione, in sede di prima applicazione degli strumenti di programmazione economica e finanziaria, alle seguenti misure indicate nella parte seconda del DEFR 2016 recante “La programmazione strategica”: misura 2.1. “La programmazione per lo sviluppo delle attività produttive”; misura 2.6 “Agricoltura, ambiente e territorio”; misura 2.8 “Cultura e turismo quali principali fattori di sviluppo economico”; misura 2.9 “Trasporti e reti al

servizio del cittadino e del territorio”; misura 2.10 “Sicurezza, cultura della legalità e politiche sociali”; misura 2.11 “Interventi finalizzati all’attuazione delle misure previste dal piano di stabilizzazione finanziaria”.

TITOLO I

“Misura 2.1. La programmazione per lo sviluppo delle attività produttive”

Art. 2
(Azioni di promozione delle *startup* innovative)

1. Al fine di promuovere la creatività d’impresa, alle *startup* innovative, come definite dall’articolo 25 comma 2 del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, iscritte nel registro delle imprese nell’apposita sezione speciale, avente sede legale e almeno una sede operativa in Campania, è concesso un contributo per lo sviluppo dei processi innovativi fino ad un massimo pari al 100 % dell’ Irap relativa ai periodi di imposta 2016, 2017 e 2018.

2. Agli oneri relativi all’intervento di cui al precedente comma, per un importo massimo pari ad € 900.000 (novecentomila) annui per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018, si fa fronte mediante corrispondente riduzione delle risorse libere appostate alla Missione 14, Programma 1, Titolo I del bilancio regionale vigente mediante la riprogrammazione della spesa.

3. La Giunta regionale, con propria delibera, sentita la competente commissione consiliare, stabilisce i criteri, i tempi e le modalità applicative per la concessione del contributo di cui al comma 1.

Art. 3
(Misure per sostenere gli insediamenti produttivi e la cultura diffusa)

1. All’articolo 20 della legge regionale 14 ottobre 2015 n. 11 (Misure urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente l’apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l’attività di impresa. Legge annuale di semplificazione 2015) apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente: “1-bis. In attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza di cui all'articolo 118, comma 1 della Costituzione, nel caso di iniziative di interesse regionale inerenti attività economiche, produttive e urbanistiche, le funzioni amministrative concernenti la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi conferite ai Comuni dal Titolo II Capo IV del Decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) sono esercitate dal Surap in qualità di amministrazione procedente e nel rispetto delle disposizioni contenute ai commi 1 e 2 dell'articolo 25 del Decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112. Restano ferme le potestà degli enti locali in materia di rilascio dei titoli abilitativi a costruire, le normative regionali in materia di autorizzazioni ambientali e quelle attuative di obblighi comunitari. L'individuazione dell'interesse regionale degli interventi avviene con delibera di Giunta regionale, **sentita la Commissione consiliare competente.**”;

b) sostituire il comma 6 con il seguente: “6. Il Surap, può sostituirsi ai Suap territorialmente competenti nei casi di inerzia o di inadempimento degli stessi che comportino il mancato rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente per la conclusione dei procedimenti. In tali casi, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente per materia o su iniziativa dei diretti interessati, assegna, per il tramite del Surap, all'ente inadempiente un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti. Decorso inutilmente tale termine, il Surap, sentito il Suap inadempiente, adotta le attività richieste per la conclusione del procedimento in tempi certi.”.

2. La Legge regionale n. 12 del 5 giugno 1996 è rifinanziata, per l'anno finanziario 2016, con un fondo pari ad euro 80.000,00 a valere sulle risorse di cui alla Missione 20, Programma 1, Titolo 1 del bilancio regionale vigente.

3. All'articolo 10 della legge regionale 9 dicembre 2013 n. 20 aggiungere, infine, le parole “e gli insediamenti industriali già realizzati alla data di entrata in vigore della presente legge.”.

Art. 4

(Tutela e sviluppo dell'artigianato artistico)

1. In attuazione dell'articolo 45 della Costituzione e nell'esercizio della potestà legislativa in materia di artigianato ai sensi dell'articolo 117, comma 4 della Costituzione, nonché nel rispetto di quanto previsto dalla Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale ratificata dall'Italia con legge 27 settembre 2007 n. 167, la Regione Campania tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato artistico e tradizionale nelle sue diverse espressioni territoriali, produttive, artistiche, tradizionali e di qualità, anche con riferimento al decreto del Presidente della Repubblica n. 288 del 2001.

2. Al fine di promuovere la crescita e lo sviluppo dell'artigianato artistico e tradizionale, nonché favorire la trasmissione alle nuove generazioni dei mestieri tradizionali, la Regione Campania, nei limiti delle disponibilità già iscritte nel bilancio regionale 2016-2018, sostiene in particolare:

a) la progettazione, organizzazione e realizzazione di iniziative promozionali per valorizzare le lavorazioni artistiche e tradizionali anche attraverso lo svolgimento di giornate dell'artigianato;

b) la realizzazione di inventari, archivi, pubblicazioni, studi e ricerche, anche in formato elettronico, che documentino le tecniche produttive ed i valori dell'artigianato artistico e tradizionale;

c) la realizzazione di corsi di formazione per le nuove professionalità nonché per la formazione del Maestro artigiano o di mestiere per l'istituzione della Bottega Scuola di cui all'articolo 4, commi 4 e 5, della legge regionale 10 luglio 2012 n. 20;

d) la partecipazione a rassegne, fiere e manifestazioni commerciali o culturali di livello nazionale o internazionale;

e) la promozione, anche mediante accordi con soggetti pubblici o privati, di aree dedicate alla vendita delle produzioni tipiche artigianali, specialmente in occasione di particolari eventi di rilievo turistico;

f) la sottoscrizione di accordi, protocolli e convenzioni con istituti scolastici, università, centri di ricerca pubblici, consorzi universitari ed inter-universitari, al fine di favorire le relazioni tra il mondo della conoscenza e quello della produzione artistica tradizionale, con particolare riferimento alle accademie e scuole di design;

g) la creazione di reti d'impresa anche attraverso la certificazione di qualità nonché programmi per la qualificazione degli insediamenti produttivi;

h) ogni altra iniziativa idonea a sostenere le nuove imprese artigiane nel territorio regionale, il ricambio generazionale e la successione d'impresa per garantirne la continuità;

i) ogni iniziativa idonea a sostenere i laboratori specializzati nella costruzione di sculture speciali per lo spettacolo.

3. Per l'attuazione delle azioni previste nel presente articolo, la Regione interviene, nei limiti delle disponibilità già iscritte nel proprio bilancio regionale 2016-2018, direttamente ovvero tramite le associazioni di categoria rappresentative di tali imprese e corrispondenti al codice Istat 6.3, anche mediante la concessione di contributi, spazi espositivi, locali di proprietà regionale a titolo gratuito al fine di promuovere e valorizzare il patrimonio culturale intangibili connesso alle lavorazioni artigianali e artistiche tradizionali, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria e secondo i criteri definiti da uno specifico regolamento regionale da adottarsi ai sensi dell'articolo 56 dello Statuto regionale.

4. Al fine di promuovere le lavorazioni artistiche e artigianali tradizionali e valorizzare il patrimonio culturale ad esso connesso, nonché per salvaguardarne le conoscenze e assicurarne la trasmissione alle giovani generazioni, la Regione Campania istituisce nell'ambito della struttura amministrativa competente, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, una specifica task force anche avvalendosi di università, centri di ricerca pubblici o consorzi universitari ed interuniversitari, con il compito di candidare una o più tecniche di lavorazione artigianale e artistica campana nella lista del patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO ai sensi della legge 27 settembre 2007 n. 167, a valere sulle risorse già iscritte a bilancio Missione 05, Programma 02, Titolo 01 per gli anni 2016-2018.

Art. 5

Misure per il commercio

1. Alla legge regionale 9 gennaio 2014, n. 1 (Nuova disciplina in materia di Distribuzione commerciale) apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire l'articolo 14 con il seguente:

"Articolo 14 (Promozione delle associazioni di categoria).

1. La Giunta Regionale, con avviso pubblico contenente modalità e criteri di selezione, può concedere, entro il 31 marzo di ciascun anno, contributi per la promozione e realizzazione delle loro finalità istituzionali alle associazioni di categoria relative alle piccole e medie imprese operanti nel settore commerciale, turistico e dei servizi che svolgono attività associativa in ambito nazionale ed abbiano una sede operativa sul territorio della Regione Campania.

2. La ripartizione delle sovvenzioni di cui al comma 1, è deliberata dalla Giunta regionale in base alla rappresentatività regionale delle singole associazioni da dimostrare con relativo elenco dei soci risultanti paganti al 31 dicembre dell'anno precedente, autocertificato ai sensi dell'articolo 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). L'accertamento dei soci paganti è dimostrata con la presentazione delle ricevute dei pagamenti effettuati anche per tramite di enti pubblici o privati legalmente riconosciuti.

3. Le iniziative realizzabili e finanziabili sono oggetto di apposita convenzione da stipulare tra la Giunta regionale e le associazioni suddette e non possono essere cofinanziate da altri Enti Pubblici. I contributi di cui al presente articolo devono essere puntualmente rendicontati e le spese per il supporto tecnico progettuale e di segreteria non possono eccedere il 10% della spesa totale di ciascuna iniziativa.

4. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo grava sugli appositi capitoli del bilancio regionale, le cui entità sono determinate di anno in anno con le leggi di bilancio.”.

b) sostituire l'articolo 26 con il seguente:

“Art. 26

(Centri di assistenza tecnica e formazione professionale)

1. Per sviluppare i processi di ammodernamento della rete distributiva, la Regione autorizza i Centri di Assistenza Tecnica, di seguito denominati CAT, a fornire assistenza tecnica alle imprese commerciali. Essi sono costituiti, anche in forma consortile, a livello provinciale, dalle associazioni di categoria del settore e da altri soggetti interessati senza scopo di lucro che abbiano almeno 3 anni di **operatività** alla data di richiesta del riconoscimento regionale.

2. Ai fini dell'autorizzazione regionale, i CAT svolgono l'attività di assistenza tecnica e di formazione e di aggiornamento in materia di innovazione tecnologica e organizzativa, di gestione economica e finanziaria di impresa, di accesso ai finanziamenti anche comunitari, di sicurezza e tutela dei consumatori, di tutela dell'ambiente, di igiene e sicurezza sul lavoro, dei requisiti professionali per l'attività commerciale e altre materie previste dal proprio statuto, nonché di attività finalizzate alla certificazione di qualità degli esercizi commerciali, anche a favore delle imprese non iscritte ad associazioni di categoria.

3. La Giunta regionale con il piano annuale di formazione professionale, **nel rispetto del decreto legislativo n. 13 del 2013**, approva:

a) i programmi dei corsi di formazione professionale per il commercio relativo al settore alimentare;

b) i **CAT emanazione di associazioni di categoria relative a piccole e medie imprese operanti nel settore commerciale, turistico e dei servizi che svolgono attività associativa in ambito nazionale ed abbiano una sede operativa sul territorio della Regione Campania attuano per conto della Regione i programmi dei corsi di formazione professionale per il commercio relativo al settore alimentare. La rappresentatività regionale o provinciale delle singole associazioni è dimostrata con le modalità previste nell'articolo 14;**

c) i programmi di corsi specifici di aggiornamento finalizzati a elevare il livello professionale o a riqualificare gli operatori in attività.”.

TITOLO II

Misura 2.6 “Agricoltura, ambiente e territorio”

Art. 6

Modifiche legislative in materia di agricoltura e attività venatoria

1. La Giunta regionale, entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta, con proprio atto, il nuovo prezzario per la redazione dei Piani di Gestione/Assestamento Forestale, di cui alla legge regionale 28 febbraio 1987, n. 13 (*Modifiche ed integrazioni alla L.R. 4 maggio 1979, n. 27 "Delega in materia di economia e bonifica montana e difesa del suolo*). I proventi e i contributi derivanti dalle attività svolte presso i vivai e le foreste demaniali regionali, nonché presso il Centro sperimentale di moltiplicazione e certificazione dei materiali vegetali, sono reinvestiti per far fronte alle spese occorrenti per gli acquisti di beni e servizi di natura corrente e di investimento per la gestione delle stesse strutture.

2. In attuazione della legge statale 14 gennaio 2013 n. 10, anche al fine di accedere ai fondi previsti dalla suddetta legge, la Regione Campania, sostiene le attività di tutela, sviluppo e valorizzazione degli spazi verdi urbani e, nel recepire quanto previsto dall'articolo n. 7, comma 3 della legge n. 10/2013, adotta la definizione di albero monumentale secondo le seguenti tipologie, previste al comma 1 dell'articolo 7 della suddetta legge:

a) l'albero ad alto fusto isolato o facente parte di formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate ovvero l'albero secolare tipico, che possono essere considerati come rari esempi di maestosità e longevità, per età o dimensioni, o di particolare pregio naturalistico, per rarità botanica e peculiarità della specie, ovvero che recano un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali;

b) i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani;

c) gli alberi ad alto fusto inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale, quali ad esempio ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private.

4. Per garantire il conseguimento degli obiettivi strategici della programmazione comunitaria in materia di agricoltura e sviluppo rurale 2014/2020, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 156 della legge regionale 6 maggio 2013, n. 5, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Campania recante "Legge finanziaria regionale 2013", si applicano, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica regionale, anche al Programma di Sviluppo Rurale Campania - PSR 2014/2020, adottato con Decisione C(2015) 8315 del 20 novembre 2015.

5. All'articolo 27 della legge regionale 25 febbraio 2003, n. 4 (Nuove norme in materia di bonifica integrale) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Il Presidente del Consorzio è eletto dal Consiglio dei delegati di cui all'art. 21 tra i suoi membri elettivi. Qualora la Giunta regionale non abbia provveduto nei quaranta giorni successivi alla data delle elezioni alla nomina dei membri di diritto, facenti parte del Consiglio Direttivo, il ruolo di Presidente del Consorzio, sin dal 41° giorno successivo alle elezioni, è svolto da colui che, nelle stesse elezioni consortili, ha ottenuto il maggior numero di preferenze nella fascia di contribuenza più rappresentativa".

6. Alla legge regionale 9 agosto 2012 n. 26 apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14, comma 7 bis, aggiungere in fine "La Regione, ovvero gli enti locali delegati, possono autorizzare altresì le associazioni venatorie e cinofile ad istituire zone per l'addestramento e l'allenamento dei cani da seguita su lepre e cinghiale. Le zone per l'addestramento su cinghiale devono essere recintate da rete metallica di maglia non superiore a quattro per quattro centimetri e di altezza non inferiore ad un metro e mezzo.";

b) all'articolo 23, comma 6, le parole da "Non sono da ritenersi" a "presente disposizione" sono soppresse;

c) all'articolo 28, sostituire il comma 14 con il seguente: "14. L'Autorità competente al rilascio del decreto di guardia particolare giurata che riscontri comportamenti in violazione dei divieti o dei compiti derivanti dalla presente legge sospende la validità del provvedimento fino alla scadenza. Il riconoscimento dell'idoneità e della qualifica di guardia venatoria volontaria decade definitivamente in seguito alla perdita del requisito di buona condotta e di assenza di condanne. Le associazioni venatorie, agricole ed ambientali organizzano, a loro carico, almeno ogni dieci anni, corsi di aggiornamento, approvati dalla competente struttura regionale per i propri iscritti."

7. All'articolo 23, comma 3, della legge regionale 9 agosto 2012 n. 26, sopprimere le parole da "personalità giuridica" a "22 settembre 2003 e".

Art. 7

Misure in materia di pesca e acquacoltura

1. Alla legge regionale 23 novembre 2013 n. 17, recante "Norme per l'esercizio della pesca, la tutela, la protezione e l'incremento della fauna ittica in tutte le acque interne della Regione Campania" apportare le seguenti modificazioni:

- a) all'art. 2 comma 4, lett. d) dopo le parole «istituisce e cura l'albo regionale delle associazioni di pesca sportiva» aggiungere il seguente periodo «e le associazioni ambientaliste di interesse alla protezione dei bacini idrici e alla ricostituzione del patrimonio ittico»;
- b) all'articolo 7:
 - 1) al comma 1, dopo le parole «della presente legge» eliminare «di redigere i piani ittici provinciali»; sostituire le parole «di regolamentare la pesca nella provincia di competenza» con «collaborare alla regolamentazione della pesca nella» e sostituire «di realizzare e programmare i ripopolamenti ittici» con «collaborare alla realizzazione e alla programmazione dei ripopolamenti ittici, laddove consentiti»;
 - 2) al comma 3 alla lettera g), sostituire «rappresentative a livello nazionale» con «a livello provinciale» e eliminare le parole «operanti nella provincia da almeno dieci anni»;
- c) all'articolo 8:
 - 1) al comma 1 dopo il termine «di pesca sportiva» aggiungere «ambientaliste»;
 - 2) sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Possono essere iscritte all'albo le associazioni di pesca sportiva e ambientaliste di interesse alla protezione dei bacini idrici e alla ricostituzione del patrimonio ittico operanti sul territorio regionale.»;
- d) all'articolo 9, al comma 3, sostituire la lett. g) con la seguente «g) il censimento degli incubatoi di vallata esistenti e l'individuazione dei siti idonei alla realizzazione d'incubatoi di vallata»;
- e) all'articolo 14:
 - 1) sostituire il comma 1 con il seguente: «1. La concessione di piscicoltura che ha ad oggetto l'affidamento e la gestione di ambiti fluviali, nel rispetto di quanto stabilito dal decreto del Ministero dell'agricoltura e foreste 14 gennaio 1949 concernente "Concessioni di acque pubbliche a scopo di piscicoltura", può essere assegnata anche alle associazioni di pesca sportiva e ambientaliste di interesse alla protezione dei bacini idrici e alla ricostituzione del patrimonio ittico operanti nella regione ed iscritte all'albo, a seguito di specifica e articolata richiesta.»;
 - 2) al comma 5 sostituire la lettera e) con la seguente: «e) la consegna, il ritiro e l'esame dei tesserini segna catture, predisposti dall'associazione stessa e compilati dai pescatori. I tesserini rappresentano un documento di autorizzazione alla pesca nelle acque in concessione, per i quali può essere previsto un contributo da parte dell'utente, di importo massimo non superiore al 60% del costo della tassa prevista per la licenza di tipo B per il tesserino giornaliero e di importo massimo non superiore a 4 volte il costo della tassa prevista per la licenza di tipo B per il tesserino annuale, finalizzato alle attività di incremento della pescosità e alla copertura dei costi di gestione»;
 - 3) al comma 5, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: e-bis) «la proposta alla Provincia di competenza di regolamenti di pesca più restrittivi rispetto a quelli provinciali, al fine di garantire una maggiore tutela dell'ecosistema acquatico. Tali regolamenti sono approvati dalla provincia competente.»;
 - 4) dopo il comma 5, aggiungere il seguente: «5-bis) Le concessioni già in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono confermate fino alla loro naturale scadenza.»;
- f) all'articolo 26, sostituire il comma 4 con il seguente: «4. Nelle acque pregiate sottoposte a regime di salvaguardia, previste nell'articolo 24, prevalentemente popolate da salmonidi, sono consentite le sole competizioni che prevedono il rilascio del pescato e il ricorso a tecniche di pesca a ridotto impatto, fermo restando il divieto di immissione di specie ittiche al di fuori degli eventuali interventi di ripopolamento periodici e programmati.»;

- g) all'articolo 30, al comma 3 sostituire la lettera b) con la seguente: «b) il 20 per cento alle associazioni di pesca sportiva e ambientaliste di protezione ambientale previste dall'art. 8 che gestiscono tratti fluviali in concessione per svolgere attività promozionale a difesa del territorio e dell'ecosistema acquatico e per svolgere il servizio di vigilanza ittica volontaria con proprie guardie giurate;».

Art. 8

Misure in materia di piano casa

1. Alla legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19 ("Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa), apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1 dell'articolo 3, sostituire la lettera d) con la seguente: «d) collocati nelle aree di inedificabilità assoluta imposta con norme o piani statali o regionali. Resta fermo che gli interventi proposti in aree sottoposte a vincoli relativi autorizzativi sono subordinati al preventivo parere dell'Ente preposto alla tutela dello stesso.»;
- b) alla lettera g), comma 2 dell'articolo 4, dopo le parole «su edifici regolarmente autorizzati ma non ancora ultimati alla data di entrata in vigore della» eliminare la parola «presente» e aggiungere le parole: «legge regionale 18 gennaio 2016, n.1»;
- c) alla lettera c), comma 2 dell'articolo 5, dopo le parole «dei fabbricati», aggiungere: «di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444»;
- d) al comma 1 dell'articolo 6-bis le parole «dell'imprenditore agricolo» sono sostituite dalle seguenti: «del proprietario dell'immobile o a chi abbia titolo per richiederli ai sensi del DPR 380/2001.»;
- e) al comma 4 dell'articolo 6-bis dopo le parole «di proprietà del medesimo richiedente già alla data dell'entrata in vigore della» è abrogata la parola «presente» e sono aggiunte le parole: «legge regionale 18 gennaio 2016, n.1»;
- f) al comma 5 dell'articolo 7 dopo le parole «le attività di produzione o di distribuzione già svolte nell'immobile assoggettato a sostituzione edilizia devono essere cessate e quindi non produrre reddito da almeno tre anni antecedenti alla data di entrata in vigore della» è eliminata la parola «presente» e sono aggiunte le parole: «legge regionale 18 gennaio 2016, n.1»;
- g) al comma 8-bis dell'articolo 7 dopo le parole «È consentito il recupero edilizio soltanto agli aventi titolo alla data di entrata in vigore della» è eliminata la parola «presente» e sono aggiunte le parole: «legge regionale 18 gennaio 2016, n.1» e dopo le parole «purché ne sia comprovata la preesistenza alla stessa data di entrata in vigore della» è eliminata la parola «presente» e sono aggiunte le parole: «legge regionale 18 gennaio 2016, n.1»;
- h) al comma 1 dell'articolo 7-bis dopo le parole «mediante abbattimento e ricostruzione di volumetrie edilizie preesistenti» sopprimere le parole «sempre con destinazione ad attività produttive»;
- i) al comma 2 dell'articolo 7-bis sostituire le parole «delle nuove strutture produttive» con le seguenti «del nuovo complesso derivante dagli interventi di cui al comma 1».
- j) al comma 2, lett. c), dell'articolo 7-bis dopo le parole «purché si tratti di destinazioni tra loro compatibili o complementari» sopprimere le parole «e comunque, rientranti nell'ambito delle attività produttive»;
- k) al comma 2, dell'articolo 7-bis, lettera d) eliminare la parola «produttivo»;
- l) al comma 2, dell'articolo 7-bis dopo le parole «Fermo restando» aggiungere le parole «il soddisfacimento degli standard urbanistici indotti dall'intervento e»
- m) al comma 2 dell'articolo 8, dopo le parole «per i sottotetti realizzati alla data di entrata in vigore della» è abrogata la parola «presente» e sono aggiunte le parole: «legge regionale 18

gennaio 2016, n.1»;

- n) all'articolo 12 sostituire il comma 4 bis con il seguente «4bis. Le disposizioni di cui all'articolo 36 del DPR n. 380/2001 si applicano anche agli interventi previsti dalla presente legge e realizzati dopo la sua entrata in vigore, privi di titolo abilitativo, o in difformità da esso, ma che risultano conformi alla stessa legge sia al momento della realizzazione degli stessi interventi, sia al momento della presentazione della domanda.».

Art. 9

Misure in materia di edilizia sociale

1. All'articolo 4, comma 4, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 24 (Agevolazioni per l'acquisto di alloggi di edilizia residenziale pubblica da parte degli assegnatari), le parole da «, sentito» fino a «articolo 25» sono soppresse.
2. Alla legge regionale 2 luglio 1997, n. 18 (Nuova disciplina per l'assegnazione degli alloggi di Edilizia residenziale pubblica) apportare le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1 dell'articolo 15 sostituire la lettera c) con la seguente: «c) un rappresentante dell'Associazione Nazionale Comuni d'Italia – ANCI; un rappresentante dell'Associazione campana Cooperative Italiane – ACI»;
 - b) al comma 1 dell'articolo 15 sostituire la lettera: “f) un dirigente della struttura amministrativa della Giunta regionale competente in materia di governo del territorio”;
 - c) al comma 2 dell'articolo 15 dopo la parola «proposte» aggiungere le parole «, anche normative.».
3. Le risorse del fondo regionale per l'edilizia pubblica, di cui al comma 153 dell'articolo 1, della legge regionale n. 5 del 2013, sono riprogrammate, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dalla Giunta regionale con priorità per interventi:
 - a) di ristrutturazione edilizia e/o urbanistica d'immobili esistenti volti al contenimento del consumo del suolo;
 - b) di nuova edificazione localizzata all'interno dei Piani di Zona per l'Edilizia Economica e Popolare, di cui alla Legge n. 167/1962;
 - c) localizzati all'interno delle zone B e C degli strumenti urbanistici generali previa convenzione ai sensi dell'articolo 18 del DPR n. 380/2001.”
4. All'articolo 1 della legge regionale n. 5 del 2013, dopo il comma 153-bis aggiungere il seguente comma: «153-ter. I contributi o agevolazioni per l'edilizia sociale possono essere concessi per gli interventi di nuova edificazione previsti da bandi pubblicati successivamente all'entrata in vigore della presente legge. In tal caso gli interventi di nuova edificazione devono obbligatoriamente essere localizzati nei Piani di Zona per l'Edilizia Economica e Popolare, di cui alla Legge n. 167/1962, o ricadere nelle zone omogenee B e C dello strumento urbanistico comunale vigente, previa convenzione ai sensi dell'articolo 18 del DPR n. 380/2001.».
5. Per i Piani di Zona per l'Edilizia Economica e Popolare, di cui alla Legge n. 167/1962, le modifiche di cui all'articolo 26, comma 3, lettera e) della legge regionale 16/2004 sono approvate ai sensi dell'articolo 6 comma 2 del regolamento regionale n. 5/2011 e non è richiesto il procedimento di cui al comma 3 dello stesso articolo.
6. All'articolo 4, comma 5, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003 n. 24 sostituire le parole “50 Km” con le parole “25 Km ovvero al di fuori del comune dove l'alloggio è ubicato”.

Art. 10

Misure in materia di pianificazione

1. all'articolo 1, della legge regionale 16/2014 sopprimere il comma 80;
2. Alla legge regionale n. 16 del 2004 apportare le seguenti modificazioni:
 - a) Al comma 3 dell'articolo 26 alla lettera a) dopo le parole “rappresentazione grafica del piano” aggiungere le parole “e in ogni caso le modifiche tecniche obbligatorie”;
 - b) Al comma 3 dell'articolo 26 alla lettera c) dopo le parole “problemi geologici” aggiungere le

parole "e idrogeologici";

c) Al comma 3 dell'articolo 26 la lettera e) è sostituita con la seguente: "e) le modifiche e/o diversa dislocazione, nel perimetro del PUA, degli insediamenti, dei servizi e/o attrezzature, delle infrastrutture e del verde pubblico senza aumento delle quantità e dei pesi insediativi e che non incidono sul dimensionamento globale del piano, sugli indici di fabbricabilità e sulle dotazioni di spazi pubblici o di uso pubblico nel rispetto del DM n. 1444/68."

3. Alla legge regionale 13 ottobre 2008, n. 13 apportare le seguenti modifiche:

b) all'articolo 4, comma 2, lettera c), dopo la parola "urbanistica" aggiungere le seguenti "nonché paesaggistica";

c) all'articolo 4, comma 2, lettera c) dopo le parole "legge regionale n. 16/2004" aggiungere le seguenti: "e le competenti Autorità preposte alla tutela dei vincoli. Le intese devono riguardare ambiti territoriali determinati nel PTR .";

d) all'articolo 5, sopprimere il comma 5;

e) all'articolo 5, sostituire il comma 6 con il seguente: "L'istruttoria tecnico-amministrativa di cui al comma 4, ai fini delle attività di cui all'articolo 4, comma 2, e il supporto alla Conferenza sono di competenza della Direzione Generale per il governo del territorio della Giunta regionale.";

f) all'articolo 5, sostituire il comma 7 con il seguente: "7. La Conferenza si esprime mediante intesa tra la Regione e i soggetti che vi partecipano. In materia paesaggistica, in conformità con la normativa nazionale vigente, l'intesa è con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo."

Art. 11

Misure per il contrasto all'abusivismo edilizio

1. Il comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 18 novembre 2004, n. 10, è sostituito: «1. I segretari comunali trasmettono mensilmente, in formato elettronico, alla Direzione Generale per il governo del territorio della Giunta regionale i dati relativi agli immobili e alle opere realizzati abusivamente di cui all'articolo 31, comma 7, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia". Tali dati a cura del Comune sono trasmessi, ai sensi della normativa vigente, anche alla competente Soprintendenza per il paesaggio e agli Enti Parco.
2. Dopo il comma 11 dell'articolo 10 della legge regionale 18 novembre 2004, n. 10 è aggiunto il seguente comma: "12. E' abrogato il Regolamento in materia di repressione dell'abusivismo edilizio e di esercizio dei poteri d'intervento sostitutivi di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 634 del 22 settembre 2003."

Art. 12

Programmi di rigenerazione urbana e sviluppo degli spazi verdi urbani

1. La Regione Campania persegue il miglioramento della qualità della vita nelle città, nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale, anche attraverso l'attuazione di programmi sperimentali di rigenerazione urbana comprendenti una pluralità di azioni integrate riguardanti:
 - a) il recupero delle facciate esterne e di altre parti comuni del patrimonio edilizio;
 - b) l'efficientamento energetico dei fabbricati privati per il contenimento dei consumi e delle emissioni inquinanti nell'aria;
 - c) il miglioramento del decoro urbano anche mediante piani del colore e programmi per la razionale scelta dei cartelli o altri mezzi pubblicitari;
 - d) la valorizzazione del verde pubblico e interventi che ne prevedano l'incremento;
 - e) la riqualificazione degli spazi pubblici;
 - f) l'ammodernamento delle reti tecnologiche in chiave innovativa e sostenibile;

- g) il potenziamento della connettività alle reti di telecomunicazione in una visione di “città intelligente”;
 - h) la promozione della mobilità urbana sostenibile.
2. Con delibera di Giunta regionale, approvata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti:
- a) i criteri per la delimitazione da parte dei Comuni delle zone urbane destinate all'attuazione dei programmi di cui al comma 1;
 - b) i criteri di determinazione parametrica della spesa ammissibile a contributo pubblico, ove stanziato, per gli interventi di cui alla lettera b) del comma 1, correlati alla determinazione della misura del contestuale ed obbligatorio concorso di risorse private destinate agli interventi di cui alla lettera a) del comma 1;
 - c) le modalità di finanziamento, anche attraverso partenariato pubblico-privato, per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, nel rispetto dei vincoli di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica regionale;
 - d) le modalità di approvazione e d'inoltro dei Programmi di cui al comma 1 dai Comuni alla Regione Campania per l'ammissione ai benefici previsti dalla presente legge;
 - e) le modalità ed i criteri di valutazione dei Programmi in sede regionale;
 - f) le fonti e la misura delle risorse pubbliche destinabili al cofinanziamento dei Programmi.

Art. 13

Misure per la mobilità sostenibile, l'economia verde e il riequilibrio ambientale

1. Al fine di perseguire la migliore fruizione del territorio mediante la diffusione in sicurezza dell'uso della bicicletta come mezzo di trasporto urbano ed extraurbano, anche in combinazione con i mezzi pubblici e collettivi, la Regione Campania elabora il Piano regionale della mobilità ciclistica (PRMC) in coerenza con la vigente pianificazione territoriale e ambientale regionale.

2. Il PRMC individua:

- a) il sistema ciclabile di scala regionale, quale elemento di connessione e integrazione dei sistemi ciclabili provinciali e comunale, in relazione al tessuto e alla morfologia territoriale, allo sviluppo urbanistico, al sistema naturale con particolare riferimento alle coste, ai fiumi, ai laghi, ai parchi nazionali e regionali e ai grandi poli attrattori. Il sistema ciclabile regionale assume e valorizza le dorsali della rete ciclabile regionale, ossia gli itinerari di media-lunga percorrenza delle reti di percorribilità ciclistica nazionale e internazionale che assicurano sia i collegamenti tra Comuni e località di interesse turistico, sia gli attraversamenti dei centri urbani inseriti in sistemi sovraregionali fino al livello europeo;
- b) le priorità strategiche e gli obiettivi specifici in materia di educazione, formazione e comunicazione per la diffusione della mobilità ciclistica;
- c) le fonti di finanziamento europee, nazionali e regionali necessarie per la realizzazione dei suoi obiettivi.

3. Gli obiettivi strategici per la mobilità ciclistica urbana sono:

- a) la formazione di una rete ciclabile e ciclopedonale continua e interconnessa, anche tramite la realizzazione di aree pedonali, zone a traffico limitato (ZTL) e provvedimenti di moderazione del traffico previsti dalle buone pratiche in materia;
- b) il completamento e la messa in sicurezza di reti e percorsi ciclabili esistenti, anche con la riconversione di strade a bassa densità di traffico motorizzato;
- c) la connessione con il sistema della mobilità collettiva quali stazioni, porti e aeroporti e con le reti ciclabili intercomunali;
- d) la realizzazione di azioni di comunicazione, educazione e formazione per la promozione degli spostamenti quotidiani in bicicletta, a cominciare dai tragitti casa-scuola, casa-lavoro.

4. Gli obiettivi strategici per la mobilità ciclistica extraurbana sono:

- a) la formazione di una rete interconnessa, sicura e dedicata di ciclovie turistiche attraverso località

di valore ambientale, paesaggistico e culturale, i cui itinerari principali coincidano con le ciclovie delle reti e la realizzazione di infrastrutture a esse connesse;

b) la formazione di percorsi con fruizione giornaliera o plurigiornaliera, connessi alla mobilità collettiva e, in particolare, alle stazioni del trasporto su ferro, ai porti e agli aeroporti, e di una rete di strutture di assistenza e ristoro;

c) la promozione di strumenti informatizzati per la diffusione della conoscenza delle reti ciclabili;

d) la realizzazione di azioni di comunicazione, educazione e formazione per la promozione dell'intermodalità bici con treno e bici con bus.

5. Il PRMC, approvato ogni tre anni dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, è elaborata secondo una logica partecipativa. A tal fine, la Giunta convoca, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un tavolo di confronto a cui partecipano, oltre ai rappresentanti degli enti locali e delle società regionali per la mobilità, i rappresentanti di associazioni ambientaliste e di mobilità ciclistica riconosciute a livello nazionale e operanti a livello regionale.

6. Al fine di implementare le politiche regionali in materia di economia dell'ambiente ed elaborare il "Piano annuale per l'economia verde (PAEV)", presso la Giunta regionale è istituito l'"Osservatorio Regionale sull'Economia Verde" (in sigla "OREV"). L'Osservatorio in particolare interpreta le tendenze evolutive negli scenari economici, tecnologici e di mercato

al fine di informare ed orientare le politiche a sostegno della *green economy*; analizza le metodologie e gli indicatori per misurare la crescita economica tenendo conto delle risorse e delle prestazioni ambientali; valuta le performance economico-competitive ed ambientali delle filiere verdi nazionali; valutare gli incrementi di efficienza connessi all'innovazione in campo ambientale; individuare gli strumenti di informazione e partecipazione ambientale più efficaci

nell'ambito dei processi decisionali regionali. La Giunta Regionale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina, con delibera, la composizione e le modalità di funzionamento dell'osservatorio, assicurando, in ogni caso, la gratuità della sua partecipazione e il supporto alle attività dello stesso da parte della competente struttura amministrativa regionale. Direzione Generale competente.

7. Ai sensi dell'articolo 6 della legge 14 gennaio 2013, n. 10 (Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani), la Regione promuove, a valere sulle disponibilità economiche già iscritte nel bilancio regionale, l'incremento e la valorizzazione degli spazi verdi urbani, per rafforzare e ripristinare la capacità eco sistemica dei suoli.

8. La Giunta regionale, per le finalità del precedente comma 7, adotta specifiche linee guida rivolte alla riconfigurazione e gestione della rete degli spazi e delle «cinture verdi urbane» denominata infrastruttura verde, per contrastare l'inquinamento da polveri sottili e i danni da effetto «isola di calore estiva», favorendo al contempo una regolare raccolta delle acque piovane, anche attraverso la promozione di specifici progetti sperimentali di rimboschimento urbano e periurbano. In sede di prima applicazione della presente disposizione, la Giunta Regionale, entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce un piano sperimentale di rigenerazione ambientale attraverso la piantumazione dell'albero di Paulownia con prioritario riferimento alle aree di cui al Decreto interministeriale dell'11 marzo 2014 emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6.

9. Al fine di consentire ai comuni l'acquisto e l'installazione nelle aree verdi pubbliche di giochi destinati a bambini con disabilità, è autorizzata la spesa di euro 200.000,00 per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante riduzione per euro 200.000,00 della Missione 20, Programma 1, Titolo 1, per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018 e corrispondente incremento, di pari importo, per i medesimi annui, della Missione 12, Programma 04, Titolo 1.

10. La tutela delle coste e la messa in sicurezza dei costoni rappresentano una priorità per la Regione Campania. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con propria delibera, predispone un piano di interventi triennale per la messa in sicurezza e il

consolidamento dei costoni e per la protezione delle coste avvalendosi anche di studi di fattibilità e progetti pre-esistenti, individuando, al contempo, le risorse finanziarie, strumentali e umani necessarie e la relativa copertura.

Art. 14

Misure in materia di servizio idrico integrato e piano dei rifiuti

1. Alla legge regionale 2 dicembre 2015, n. 15 (Riordino del servizio idrico integrato ed istituzione dell'Ente Idrico Campano) apportare le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 2, comma 1, lettera h), sostituire la parola "predisposta" con le seguenti "determinata dall'Ente Idrico";
- b) all'articolo 3, comma 1, lettera l), dopo la parola "promuove" inserire le parole ", nel rispetto delle disponibilità finanziarie appostate dalle singole leggi di bilancio";
- c) all'articolo 10, comma 2, lettera g), sostituire le parole "ed in coerenza con gli indirizzi espressi" con le seguenti "e nel rispetto della metodologia di calcolo definita dall'AEEGSI";
- d) all'articolo 20, sostituire il comma 4-bis con il seguente: "Al fine del contenimento della morosità degli utenti del servizio idrico integrato nonché per tutelare i nuclei familiari disagiati, il soggetto gestore del servizio idrico integrato provvede secondo le direttive adottate dall'AEEGSI ai sensi degli articoli 60 e 61, commi 1 e 2, della legge 28 dicembre 2015 n. 221.";
- e) all'articolo 21, comma 7, dopo le parole "entrata in vigore della presente legge, concernenti" inserire le seguenti "le gestioni esistenti relative ad";
- f) all'articolo 25, comma 3, dopo le parole "Le concessioni" aggiungere la seguente: "comunque";
- g) all'articolo 23, comma 2 dopo la parola "addetto" aggiungere le seguenti: ", alla data del 1 giugno 2011".**

2. La Giunta Regionale, in sede di ricognizione e verifica del sistema impiantistico dei rifiuti, individua e programma il finanziamento degli interventi di completamento, manutenzione ed efficientamento, con particolare riferimento a quelli finalizzati al trattamento della frazione organica. In fase transitoria di riordino del ciclo dei rifiuti, gli impianti di proprietà pubblica possono essere gestiti mediante affidamento *in house* a società regionali.

Articolo 15

Misure in materia di impianti eolici

1. In attuazione del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 10 settembre 2010, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con delibera di Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle Attività Produttive di concerto con l'Assessore all'Ambiente, tenendo conto della concentrazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili esistenti, sono stabiliti i criteri e sono individuate le aree non idonee alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza superiore a 20 Kw, di cui al paragrafo 17 del citato decreto ministeriale, con particolare riferimento alle:

- a) aree che presentano vulnerabilità ambientali, individuate in quelle per le quali è stato apposto il vincolo idrogeologico di cui al regio decreto del 30 dicembre 1923, n. 3267;
- b) aree caratterizzate da pericolosità ovvero rischio idrogeologico, perimetrate nei Piani di assetto idrogeologico adottati;
- c) aree individuate come beni paesaggistici di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 134 del decreto legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni;
- d) aree di particolare pregio ambientale individuate come Siti di Importanza Comunitaria (SIC), Zone di Protezione Speciale (ZPS), 'Important Bird Areas' (IBA), siti Ramsar e Zone Speciali di Conservazione (ZSC), parchi regionali, riserve naturali di cui alla legge regionale 1

settembre 1993 n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, oasi di protezione e rifugio della fauna individuate ai sensi della normativa regionale vigente, geositi;

e) aree di pregio agricolo e beneficiarie di contributi per la valorizzazione della produzione di eccellenza campana o di pregio paesaggistico in quanto testimonianza della tradizione agricola della regione;

f) aree sottoposte a vincolo paesaggistico, a vincolo archeologico, zone di rispetto delle zone umide e/o di nidificazione e transito d'avifauna migratoria o protetta.”.

2. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3 del Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e dell'articolo 5, comma 1, lettera c) del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con delibera di Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'Ambiente di concerto con l'Assessore alle Attività Produttive, sono individuati gli indirizzi per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza superiore a 20 Kw.

3. Nelle more dell'approvazione delle deliberazioni di cui al presente articolo è sospeso il rilascio di nuove autorizzazioni per impianti eolici nel territorio regionale.

TITOLO III

Misura 2.8 “Cultura e turismo quali principali fattori di sviluppo economico”

Art. 16

Norme per lo sviluppo del settore turistico e delle strutture turistiche ricettive

1. Al fine di rilanciare l'economia del turismo, la Regione promuove le iniziative volte all'espansione del turismo nautico e rurale nel proprio territorio, riconosce e sostiene gli interventi degli imprenditori del settore turistico finalizzati a rafforzare l'offerta di servizi turistico-nautici, sportivi e agro-naturalistici del territorio regionale.

2. Per il perseguimento delle finalità indicate al comma precedente, all'interno del territorio regionale possono essere istituite delle strutture turistiche ricettive, denominate Marina Resort. Per “Marina Resort” si intendono le strutture turistico-ricettive all'aria aperta organizzate per la sosta e il pernottamento dei turisti all'interno delle proprie unità di diporto, ormeggiate in uno specchio d'acqua appositamente attrezzato, in possesso dei requisiti tecnici e idonee a fornire i servizi accessori alla sosta e al pernottamento previsti dalle specifiche disposizioni attuative. In ogni caso tali strutture devono essere dotate di appositi defibrillatori DAE.

3. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce, con propria deliberazione, la classificazione dei Marina Resort, tenuto conto dei requisiti stabiliti dal decreto ministeriale di cui all'articolo 32 del decreto legge 12 settembre 2014 n. 133 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014 n. 164 ove emanato.

4. Al fine di sviluppare il turismo nelle zone rurali è istituito un Fondo per la realizzazione dei lavori delle condotte idrico-fognarie delle strutture ricettive-turistiche nelle zone rurali pari ad euro 250.000 per l'anno 2016 a valere sulle risorse di cui all'articolo 19, comma 5, della presente legge. La struttura amministrativa competente della Regione Campania provvede, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, all'assegnazione delle suddette risorse agli enti locali mediante un bando a evidenza pubblica, nel rispetto della normativa nazionale ed europea vigente in materia.

5. Al comma 2, dell'articolo 23 e al comma 1, dell'articolo 25 della legge regionale n. 18 del 2014 dopo le parole “di tutte le associazioni di settore” aggiungere le seguenti: “rappresentative di associazioni Pro Loco, regolarmente costituite e con sedi in tutte le province campane e nella città metropolitana di Napoli.”.

6. Al comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 8 agosto 2014, n. 18 dopo le parole “(ANCI)” aggiungere le parole “e dal Presidente regionale dell'ANPCI (Associazione

Nazionale Piccoli Comuni d'Italia);

7. La Giunta regionale al fine di promuovere le eccellenze turistiche, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individua, con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare competente, gli eventi culturali prioritari di rilevanza regionale, tra cui gli eventi cinematografici di rilievo internazionale.

Art. 17

Norme per lo sviluppo del turismo balneare

1. La durata delle concessioni è disciplinata dal R.D. 30 marzo 1942, n. 327 recante "Codice della Navigazione", dal decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 come convertito, con modificazioni, in legge 4 dicembre 1993, n. 494, e dalle ulteriori disposizioni nazionali vigenti, nel rispetto della normativa comunitaria in materia.

2. In conformità con la normativa comunitaria e nazionale, il comune rilascia, modifica e rinnova le concessioni, applicando le procedure ed i criteri di valutazione di cui al piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo (PUAD) adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 5 ottobre 1993 n. 400 come convertito, con modificazioni, in legge 4 dicembre 1993, n. 494, ed espleta la procedura comparativa ad evidenza pubblica di cui al presente articolo per il rilascio di nuove concessioni ai sensi della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (c.d. "direttiva Servizi") e della normativa nazionale vigente in materia.

3. Nel caso di rinnovo della concessione, il Comune acquisisce dall'originario concessionario una perizia di stima asseverata da un professionista abilitato, da cui risulti l'ammontare del valore aziendale dell'impresa insistente sull'area oggetto della concessione; il comune pubblica la perizia nei termini e secondo le modalità di cui al piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo (PUAD).

4. Le domande di nuove concessione devono essere corredate, a pena di esclusione dalla procedura comparativa, da atto unilaterale d'obbligo in ordine alla corresponsione, entro trenta giorni dalla comunicazione di aggiudicazione della concessione, di indennizzo determinato ai sensi del comma 5; decorso tale termine senza la corresponsione dell'indennizzo, si procede all'aggiudicazione della concessione, condizionata al pagamento dell'indennizzo, nei confronti del soggetto utilmente collocato in graduatoria e fino all'esaurimento della stessa.

5. Nell'ipotesi di concorso di domande, l'originario concessionario ha diritto ad un indennizzo pari al novanta per cento dell'ammontare del valore oggetto della perizia di cui al comma 3, da parte dell'eventuale nuovo aggiudicatario, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale in materia.

6. La medesima procedura comparativa ad evidenza pubblica di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo si applica anche per il rilascio delle concessioni per lo sfruttamento delle acque minerali, naturali e termali e per le piccole utilizzazioni locali, in conformità alla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia.

7. Al fine di favorire lo sviluppo turistico balneare della Regione Campania, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia ambientale e paesaggistica, le opere di facile rimozione realizzate su aree demaniali marittime oggetto di concessione per finalità turistico-ricreative sono soggette a Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'articolo 14 comma 1 della legge regionale 14 ottobre 2015 n. 11, purché si tratti di opere cicliche, stagionali, facilmente removibili. Il concessionario, nel presentare la SCIA al Comune competente per l'autorizzazione ai sensi della normativa nazionale vigente in materia, attesta, mediante perizia asseverata redatta da tecnico abilitato, la natura precaria, stagionale, ciclica e removibile dell'opera.

Art. 18

Misure urgenti per le Universiadi 2019

1. La Regione Campania promuove le necessarie azioni per lo svolgimento dell'Edizione 2019 delle "Universiadi" in Campania, in esito alla delibera del Comitato Esecutivo della Federazione Internazionale dello Sport Universitario (FISU), in data 5 marzo 2016, riconoscendone la valenza di grande evento:

- a) per la promozione culturale, sportiva, turistica ed economica del territorio regionale, in ambito internazionale;
- b) per il potenziamento dell'impiantistica sportiva e la diffusione dello sport, in ambito regionale;
- c) per lo sviluppo delle reti infrastrutturali e di telecomunicazione al servizio dell'evento e d'interesse dei territori interessati;
- d) per la valorizzazione ed integrazione del sistema universitario campano.

2. Per l'organizzazione e la gestione del Grande Evento "Universiadi 2019", la Giunta Regionale della Campania approva, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il progetto di fattibilità del grande evento Universiadi 2019, individuando, altresì, le risorse europee, nazionali e regionali necessarie per la realizzazione delle attività indicate. Per la medesima finalità, il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato a:

- a) definire e concludere gli occorrenti accordi con la Federazione Internazionale dello Sport Universitario (FISU) ed il Centro Universitario Sportivo Italiano (CUSI);
- b) proporre un accordo di programma tra la Regione Campania, le Amministrazioni Statali, gli Enti Locali e gli Enti Sportivi (CONI e CUSI), anche al fine di definire il programma degli interventi infrastrutturali a servizio delle Universiadi 2019, con correlate previsioni finanziarie e cronoprogramma attuativo;
- c) istituire e presiedere un Comitato Istituzionale Universiadi 2019 (CIU2019), con funzioni di rappresentanza, indirizzo e coordinamento, invitando a farne parte un delegato della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un delegato del comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI); un delegato della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI); un delegato del Centro Universitario Sportivo Italiano (CUSI).

3. Al fine di definire, coordinare, realizzare le attività necessarie per le Universiadi 2019 è istituita l'Agenzia regionale Universiadi 2019. L'agenzia è ente strumentale e di scopo della Regione Campania, dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa e contabile. La Giunta regionale è autorizzata ad approvare, con propria deliberazione da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'atto costitutivo e lo Statuto dell'agenzia anche al fine di individuare un organismo consultivo di indirizzo per promuovere l'integrazione del Grande Evento Sportivo con azioni ed iniziative di valorizzazione culturale e socio-economica del territorio della Area Metropolitana di Napoli e delle Province di Salerno, Avellino, Caserta e Benevento e delle Università campane. Con la medesima deliberazione la Giunta individua le risorse umane, strumentali e finanziarie dell'agenzia sulla base delle disponibilità già iscritte nel bilancio regionale ovvero a valere su fondi nazionali ed europei, ove concessi, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia.

TITOLO IV

Misura 2.9 "Trasporti e reti al servizio dei cittadini e del territorio"

Art. 19

Disposizione per la promozione dell'uso del trasporto pubblico locale

1. Alla legge regionale 28 marzo 2002, n. 3, recante "Riforma del trasporto pubblico locale e sistemi di mobilità della Regione Campania" apportare le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 39, dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. Per i procedimenti di competenza della Regione, previsti dal comma 2, è dovuto un contributo per le spese di istruttoria

nella misura minima di euro 40 e massima di euro 400.»;

b) all'articolo 43, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: "2 bis. Nell'ambito del programma di ammodernamento e potenziamento del parco rotabile regionale, per incrementare gli standard qualitativi del servizio di trasporto pubblico locale, verificato il fabbisogno e la compatibilità tecnica ed economico-amministrativa, la Regione si riserva di subentrare nei contratti di servizio e/o fornitura, stipulati da altro Ente aggiudicatore, purché il fornitore sia stato scelto a seguito di procedura concorrenziale ad evidenza pubblica.".

2. Per i procedimenti previsti dall'articolo 9, dall'articolo 10, comma 6, dall'articolo 104, comma 8 e dall'articolo 114, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 recante "Nuovo codice della strada" è dovuta la corresponsione di un contributo per le spese di istruttoria, nella misura minima di euro 20 e massima di euro 200.

3. Per i procedimenti previsti dagli articoli 22, 23, 24 e 25, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 recante "Nuovo codice della strada", relativamente alla voltura delle concessioni rilasciate sulla rete viaria regionale è dovuta la corresponsione di un contributo per le spese di istruttoria, nella misura minima di euro 20 e massima di euro 40.

4. Con delibera della Giunta regionale, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è determinato l'importo da corrispondere per ciascuna tipologia di provvedimento di cui ai commi 1, 2 e 3, tenuto conto, altresì, della complessità dell'iter **procedurale**; con la medesima delibera sono definite le modalità di versamento del contributo e gli eventuali casi di esclusione. In ogni caso sono escluse dal pagamento delle suddette somme le iniziative promosse esclusivamente per scopi benefici.

5. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 del presente articolo sono destinate, oltre che alla realizzazione delle attività di cui all'articolo 16, comma 4 della presente legge, alla costituzione del "Fondo per la manutenzione del materiale rotabile" destinato al rinnovamento e all'ammodernamento dei treni, degli autobus e degli altri mezzi di locomozione su ferro e su gomma non più funzionanti in modo adeguato.

6. All'articolo 1 della legge regionale 6 maggio 2013 n. 5 sostituire il comma 90bis con il seguente: "90-bis. Al fine di assicurare la continuità del servizio pubblico, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente in materia, la Città metropolitana, le province, i comuni capoluogo, in sintonia con i compiti di coordinamento dei Comitati di indirizzo e di monitoraggio di cui al comma 90, proseguono nella gestione dei contratti di servizio fino al subentro degli aggiudicatari delle procedure di evidenza pubblica di cui al comma 89 della presente legge.".

7. All'articolo 5, comma 9 della legge regionale 18 gennaio 2016, n. 1, dopo le parole "e Montevergine, aggiungere "e della Seggiovia del Laceno"

8. Al comma 115 sexies, dell'articolo 1, della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 (Interventi di rilancio e sviluppo dell'economia regionale nonché di carattere ordinamentale e organizzativo - collegato alla legge di stabilità regionale 2014), dopo le parole "interamente partecipata" sostituire le parole "e ad altre società pubbliche" con le parole: "o, ove lo ritenga indispensabile, ad altre società pubbliche", e dopo le parole "trasporto pubblico su gomma" aggiungere le parole "o parte di esso".

TITOLO V

Misura 2.10 "Sicurezza, cultura della legalità e politiche sociali"

Art. 20

Misure a sostegno delle politiche sociali regionali

1. La Regione promuove e partecipa, anche attraverso i suoi enti strumentali, a valere sulle risorse già iscritte nel bilancio ordinario regionale, ad iniziative di alta formazione del capitale umano, anche per l'accrescimento di competenze per giovani ed occupati.

2. All'articolo 42, legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 recante "Legge per la dignità e la

cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328", dopo il comma 8 aggiungere il seguente: "9. Nei singoli esercizi finanziari la Regione, all'atto della dotazione del "Fondo sociale per la non autosufficienza", determina l'ammontare della dotazione vincolata nel medesimo esercizio ai pagamenti delle prestazioni sociosanitarie di natura prevalentemente sanitaria individuate dal DPCM 14/1/2001. Nelle more dei provvedimenti di cui al presente articolo, i comuni associati in ambiti territoriali continuano a garantire le coperture delle prestazioni sociosanitarie mediante il fondo unico di ambito."

3. All'articolo 19 della legge regionale 23 ottobre 2007 n. 11, dopo il comma 3, aggiungere il seguente: "4. I comuni che compongono gli ambiti territoriali così come individuati dalla presente legge, attraverso i propri rappresentanti individuano, a maggioranza assoluta dei componenti, il Comune capofila. Non concorrono a costituire tale maggioranza i rappresentanti degli altri Enti istituzionali."

4. Al fine di informare le giovani generazioni sui corretti stili di vita e prevenire fenomeni patologici connessi all'abuso di alcol e droghe, la Regione Campania promuove, a valere sui fondi propri iscritti nel bilancio regionale vigente, una campagna di sensibilizzazione ed informazione sugli effetti dell'alcol e della droga con particolare riferimento alle cosiddette stragi del sabato sera.

Art. 21

Contrasto al lavoro irregolare nel settore edile

1. Al fine di attivare azioni di contrasto al lavoro nero nel comparto delle costruzioni e al fine di promuovere la sicurezza nei cantieri, per i lavori edili privati oggetto di permesso di costruire, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), denuncia di inizio attività (DIA), comunicazione inizio lavori (CIL) o comunicazione inizio lavori asseverata (CILA), il direttore dei lavori, fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 12, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" provvede:

a) ad acquisire copia delle denunce di inizio lavori effettuate dalle imprese esecutrici agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici, compresa, per i soggetti obbligati, le denunce effettuate alla Cassa edile;

b) a trasmettere per via telematica, prima dell'inizio dei lavori, all'Ente bilaterale che si occupa della promozione della sicurezza sul lavoro, all'Azienda sanitaria locale (ASL) e alla Direzione del lavoro, competenti per territorio, la notifica preliminare di cui all'articolo 99 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e gli eventuali successivi aggiornamenti, afferenti il cantiere, le opere da eseguire e i dati identificativi del committente;

c) a controllare, durante la esecuzione dei lavori, la presenza in cantiere delle imprese e del personale autorizzato. Le attività di controllo consistono nella annotazione, sul giornale dei lavori, delle visite che effettua in cantiere, con autonomia decisionale e secondo i criteri che ritiene più adeguati alla specificità di ogni singolo cantiere, e altresì nella comunicazione di eventuali irregolarità al committente, agli Enti previdenziali, assicurativi e infortunistici, alla Cassa edile, nonché al Coordinatore per la sicurezza;

d) a trasmettere allo sportello unico dell'edilizia (SUE), all'inizio e alla fine dei lavori, il DURC dell'azienda esecutrice attestante la sua regolarità contributiva e le avvenute comunicazioni di inizio e di fine lavori effettuate agli enti previdenziali, assicurativi e infortunistici e alla Cassa edile competenti per territorio.

2. Il committente dei lavori edili privati, prima di procedere al pagamento della rata di saldo dei lavori, per il tramite del direttore dei lavori, acquisisce il DURC attestante la regolarità contributiva, ovvero provvede al saldo di quanto non versato dall'impresa agli Enti previdenziali, assicurativi e infortunistici e alla Cassa edile per i lavori eseguiti.

3. Il direttore dei lavori non può procedere alla richiesta di agibilità dell'opera eseguita, ovvero alla dichiarazione di chiusura dei lavori, senza la produzione del DURC e delle dichiarazioni di inizio e fine lavori alla Cassa edile e al SUE.

Art. 22
Misure in materia sanitaria

1. Alla legge regionale 3 novembre 1994, n. 32 apportare le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 10, sostituire il comma 7 con il seguente: "7. L'incarico di dirigente di distretto è conferito dal direttore generale secondo le medesime procedure previste dall'articolo 15, comma 7bis, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e dall'articolo 36bis della presente legge, per il conferimento di incarichi di struttura complessa.";
- b) all'articolo 18 bis, comma 1, alla lettera a) sostituire la parola "dirigente" con la parola "esperto";
- c) all'articolo 18 bis, comma 5, dopo le parole "previsti dal presente comma," sono da inserire le seguenti: "e iscritto nell'elenco degli idonei";
- d) all'articolo 18 bis, comma 6, dopo le parole "direttore generale uscente" aggiungere le seguenti "a condizione che lo stesso risulti comunque inserito nell'elenco degli idonei formato ai sensi del presente articolo e";
- e) all'articolo 18-bis, dopo il comma 6, aggiungere il seguente "6-bis. Il direttore generale degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico è nominato secondo la procedura di cui alla presente legge dal Presidente della Regione, sentito il Ministero della Salute ai sensi di quanto disposto dall'Intesa stipulata in sede di Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 1 luglio 2004 in attuazione dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 288 del 2003.";
- d) all'articolo 19-bis, sostituire il comma 6 con il seguente: "6. Il collegio di direzione delle A.O.U. è composto dal direttore sanitario, dal direttore amministrativo, dai direttori dei dipartimenti ad attività integrata e dai direttori dei dipartimenti di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517.";
- e) all'articolo 22-ter, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "1-bis. La nomina a direttore sanitario e a direttore amministrativo è subordinata al possesso di idonea valutazione positiva dei risultati e degli obiettivi raggiunti nell'ultimo triennio nelle funzioni svolte.";
- f) all'articolo 36bis, comma 3 sostituire le parole "ai sensi del comma 2 dell'articolo 15-ter" con le parole "ai sensi del comma 7bis dell'articolo 15".

2. Alla legge regionale 23 dicembre 2015 n. 20 apportare le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 1, dopo il comma 6, aggiungere il seguente "6-bis Per l'intera durata della gestione commissariale per la prosecuzione del Piano di rientro dal disavanzo del Settore sanitario, le funzioni dell'Ufficio Speciale Servizio Ispettivo sanitario e socio-sanitario di cui al presente articolo e all'articolo 2 della presente legge, sono esercitate nell'osservanza delle disposizioni impartite dal Commissario ad acta.";
- b) all'articolo 4, comma 1, dopo le parole: "e le relative funzioni" inserire le seguenti ", ivi comprese quelle di supporto all'attuazione del piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario".

3. Alla luce delle risultanze delle analisi sull'incremento delle patologie tumorali in una zona della Regione Campania svolto, ai sensi dell'articolo 1, comma 1bis della legge 6 febbraio 2014 n. 6, dall'Istituto Superiore di Sanità, la struttura amministrativa competente in materia di salute e sicurezza alimentare della Regione Campania, in raccordo con le AA.SS.LL. e le AA.OO. dei territori interessati, entro 15 giorni dall'approvazione della presente legge, attiva, esclusivamente sulla base degli indirizzi del commissario di governo per la prosecuzione del piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario, i percorsi previsti dalla legge n. 662 del 1996 per gli "Accordi di Programma Quadro", affinché la Regione Campania, d'intesa con il Governo ed i comuni interessati, definisca idonee, legittime e concrete risposte ai bisogni dei territori coinvolti prevedendo, per quanto possibile, l'istituzione di un "Polo Oncologico Pluri-Territoriale" con la riallocazione dell'Ospedale "Sant'Alfonso Maria dei Liguori" di Sant'Agata dei Goti (BN), la

rinaturalizzazione delle Aree Agricole a Rischio Ambientale, il riconoscimento di un marchio di Sanità Regionale per la tutela delle produzioni agro-zootecniche-alimentari e del pescato. Resta fermo che, per l'intera durata della gestione commissariale per la prosecuzione del Piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario, le attività di cui al presente comma, sono esercitate esclusivamente nell'osservanza delle disposizioni impartite dal Commissario ad acta.

4. Al comma 206, dell'articolo 1 della legge regionale n. 16 del 2014 sostituire la lettera c) con la seguente: "c) adozione di metodi, ivi compreso il metodo ABA (Analisi comportamentale applicata), come una delle metodologie a cui ispirare gli interventi, nel rispetto delle Linee Guida per il trattamento dei disturbi dello spettro autistico nei bambini e negli adolescenti dell'Istituto superiore di Sanità".

TITOLO VI

Misura 2.11 "Interventi finalizzati all'attuazione delle misure previste dal piano di stabilizzazione finanziaria".

Art. 23

Riorganizzazione delle agenzie per la difesa del suolo e la tutela ambientale

1. Al fine di evitare duplicazioni di funzioni per la difesa del suolo e la tutela ambientale e garantirne lo svolgimento secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità, e con l'obiettivo di conseguire il contenimento della spesa pubblica, la Giunta regionale è autorizzata, con proprio regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 56 dello Statuto regionale, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a riordinare, razionalizzare e riorganizzare l'Agenzia Regionale Campania per la Difesa del Suolo (Arcadis) di cui all'articolo 5, comma 5, della legge regionale 12 novembre 2004, mediante la soppressione o l'accorpamento o la fusione con altri enti strumentali, nell'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) armonizzazione dei compiti e delle funzioni attribuite, nonché riduzione degli organi di governo e di indirizzo;
- b) potenziamento dei compiti di vigilanza e controllo del territorio nonché di prevenzione;
- b) individuazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali indispensabili per la realizzazione delle funzioni sociali;
- c) ricognizione delle professionalità carenti in modo da valutare l'opportunità di bandire, nei modi e nelle forme previste dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia, concorsi pubblici per il reclutamento delle risorse umane ritenute necessarie;
- d) razionalizzazione delle spese per servizi e locazioni.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del regolamento di cui al comma precedente, procede alla ricognizione della dotazione strumentale e finanziaria nonché del personale a tempo indeterminato assunto con concorso ad evidenza pubblica operante presso l'Arcadis al fine di disporre l'assegnazione presso gli uffici della Regione Campania nei limiti della pianta organica in essere ovvero presso le agenzie regionali operanti nel settore della tutela dell'ambiente e della difesa del suolo o altri enti strumentali regionali, nel rispetto della normativa nazionale e regionale in materia di pubblico impiego.

3. Il regolamento di cui al comma 1 dispone, altresì, a seconda dei casi di scioglimento, accorpamento o fusione, la cessazione degli incarichi di direzione e di dirigenza e dei rapporti di collaborazione di durata temporanea o occasionale o coordinata e continuativa o di lavoro autonomo in essere presso l'Arcadis, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 11 comma 3-ter della legge 25 febbraio 2016 n. 21. Con il medesimo regolamento, la Giunta dispone la successione della Regione Campania in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'Arcadis alla data di

entrata in vigore del suddetto regolamento, nonché le modalità di prosecuzione delle attività, dei progetti, delle iniziative promosse e/o realizzate da Arcadis al momento dell'entrata in vigore del suddetto regolamento.

4. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, sono abrogate la legge regionale 8 agosto 2014 n. 19; l'articolo 5, comma 5, della legge regionale 12 novembre 2004, n. 8 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge Finanziaria regionale 2004); l'articolo 33, commi 1 e 2, della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge Finanziaria regionale 2008).

5. Al fine di concludere definitivamente il processo di ricostruzione conseguente agli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, la Giunta regionale adotta, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, idonei provvedimenti al fine di consentire l'utilizzo, anche da parte delle associazioni regionali rappresentative delle autonomie locali coinvolte dal sisma, delle risorse stanziare a livello nazionale e non ancora utilizzate. Dalla presente disposizione non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale. In ogni caso l'utilizzo delle suddette risorse avviene nel rispetto e senza ammissione di deroga delle priorità stabilite dall'articolo 2 della legge 23 gennaio 1992 n. 32 ed ai sensi della legge regionale 3 dicembre 2002 n. 20.

6. Ai fini dell'attuazione del quarto periodo del comma 4, dell'articolo 24 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, la Regione Campania provvede, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge, per il tramite dell'unione dei Comuni competenti per territorio, al riequilibrio ambientale correlato allo smantellamento della centrale nucleare del Garigliano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 24

Misure di contenimento della spesa pubblica regionale

1. Per le finalità di contenimento della spesa pubblica regionale, in attuazione del Piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie e ad esito della loro riduzione numerica, la Giunta regionale determina i compensi degli amministratori delle società da essa interamente partecipate o controllate, direttamente e indirettamente, assicurando il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente al costo complessivo degli amministratori ed assumendo quale parametro di riferimento il limite retributivo previsto dall'articolo 13 del Decreto Legge 24 aprile 2014 n. 66, al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali, e quali criteri la dimensione economica delle attività e quella organizzativa.

2. Per le medesime finalità, la Giunta regionale, tenuto conto dei criteri dimensionali di cui al comma 1, determina il trattamento economico annuo lordo dei dirigenti delle medesime società, che non può in nessun caso eccedere quello corrisposto ai dirigenti regionali per incarichi o posizioni equivalenti o, se inferiore, quello previsto dal contratto collettivo di riferimento per la singola società. Resta fermo il principio dell'onnicomprendività del trattamento economico qualora siano incaricati dipendenti dell'Amministrazione Regionale. In tal caso, i compensi dovuti dalla società sono interamente corrisposti, in via diretta, all'Amministrazione Regionale per confluire nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio del personale. È fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate.

3. La titolarità di uffici o di cariche di livello dirigenziale presso le società interamente partecipate o controllate dalla Regione, direttamente e indirettamente, è a tempo determinato e non può eccedere il triennio, nel rispetto della normativa nazionale vigente in materia.

4. All'articolo 1 della legge regionale n.16 del 7 agosto 2014 abrogare i commi 186, 187, 188, 189, 190.

5. Ai fini del contenimento della spesa pubblica regionale, l'Avvocatura regionale è autorizzata, ai

sensi dell'articolo 8, comma 11 bis del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 convertito dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, ad assumere gratuitamente il patrocinio degli enti, delle agenzie e degli organismi istituiti con legge regionale per l'esercizio di funzioni amministrative della Regione. A tal fine, la Giunta regionale adotta, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno schema tipo di convenzione che disciplini le relative modalità di collaborazione.

6. All'articolo 1, comma 51, lettera a), della legge regionale 15 marzo 2011 n. 4, sostituire le parole "un consigliere provinciale" con "due consiglieri provinciali".

7. All'articolo 1 della legge regionale 7 agosto 2014 n. 16 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 124 dopo la parola "vittime" aggiungere le seguenti: " Il Presidente del Consiglio Regionale adotta avviso pubblico per la creazione di una short list per il conferimento dell'incarico di Presidente e componente dell'Osservatorio sul fenomeno della violenza sulle donne";

b) al comma 127 sostituire le parole "L'Osservatorio è eletto dal Consiglio regionale" con: "Il Consiglio regionale con votazione separata elegge il Presidente ed i componenti dell'Osservatorio".

Art. 25

Misure per il recupero dei crediti e la razionalizzazione della spesa

1. Al fine di recuperare tempestivamente crediti vantati dalla Regione Campania nei confronti delle amministrazioni pubbliche territoriali, alla legge regionale n. 1 del 2012 apportare le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole "posizioni giuridiche negoziali" aggiungere le seguenti "nonché da sentenze, decreti ingiuntivi, o altri atti amministrativi e giurisdizionali;

b) all'articolo 1, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

"1-bis. Per i crediti vantati nei confronti degli enti locali dissestati, rientranti nella massa passiva rilevata dall'organo straordinario di liquidazione, la Regione procede ai sensi dell'articolo 258 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

1-ter. Per le medesime finalità del presente articolo, la Giunta Regionale è altresì autorizzata a stabilire modalità di recupero dei crediti vantati, senza il gravame degli interessi e rivalutazione del debito, per i crediti derivanti dall'attuazione dell'art. 132 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 e degli articoli 3 e 8 della legge regionale n. 42 del 1978."

2. All'articolo 1, comma 5 della legge regionale 6 maggio 2013 n. 5 sopprimere le parole da "che hanno" a "incarico d'ufficio".

3. All'articolo 9 della legge regionale 30 aprile 1975, n. 25, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2 bis. In caso di elezione del nuovo Consiglio regionale sono fatti salvi, altresì, i risultati dei referendum consultivi già svolti nel biennio precedente alle elezioni del nuovo Consiglio e pubblicati ai sensi dell'articolo 34."

4. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale provvede a riorganizzare i propri uffici al fine di istituire una specifica struttura di supporto all'attività legislativa dei consiglieri regionali, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, a valere sulle risorse già iscritte nel bilancio del Consiglio regionale.

5. Nell'ambito del programma operativo regionale FESR per la Campania, la Giunta regionale è autorizzata a negoziare con le istituzioni dell'Unione Europea l'individuazione del beneficiario e delle operazioni da finanziare mediante procedure concertative o negoziali anche nelle società non quotate interamente partecipate dall'amministrazione regionale o dagli enti locali della Regione Campania.

6. All'articolo 13, comma 4, della legge regionale 25 febbraio 2003 n. 4, sostituire le parole "la Giunta regionale procede su richiesta dei singoli consorzi" con le parole "i singoli consorzi procedono", nonché all'articolo 10, comma 2 della legge regionale 9 novembre 2015, n. 14, dopo le parole "oggetto di riordino" aggiungere le seguenti parole "in via prioritaria" e dopo le parole "servizi rimasti in capo alle Province ed" sono aggiunte le seguenti parole " , in via

subordinata,”.

Art. 26

Misure per il contenimento della spesa del Consiglio regionale

1. Alla legge regionale 5 giugno 1996 n. 13 (Nuove disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale della Campania) abrogare l'articolo 20. Sono fatti salvi i relativi trattamenti già in erogazione, di cui alla disposizione abrogata.

2. All'articolo 2 della Legge regionale 18 gennaio 2016, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016- 2018 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2016) apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 5 con il seguente: **“5. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale provvede, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a introdurre misure corrispondenti al presente articolo nell'ambito del proprio ordinamento, nonché a individuare il numero delle risorse umane effettivamente indispensabili per lo svolgimento delle attività necessarie all'esercizio delle funzioni dei Gruppi consiliari, delle Commissioni, dei componenti l'Ufficio di Presidenza del Consiglio e dell'Ufficio del rappresentante dell'Opposizione. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio per tutti gli incarichi conferiti al personale estraneo all'Amministrazione, escluso quello dei Gruppi consiliari, è delegato a definire le competenze e responsabilità in merito all'instaurazione del rapporto di lavoro in capo all'Amministrazione del Consiglio e, per il personale tutto, i relativi oneri amministrativi e finanziari, nonché i conseguenti adempimenti fiscali e previdenziali. Ai soli fini del computo della spesa per gli uffici e gli organismi di cui al presente comma, fermo restando i limiti di spesa imposti dalla normativa nazionale, il personale dipendente dalla Giunta regionale, dal Consiglio regionale e da enti e società interamente controllate o partecipate dalla Regione, si considera quale dipendente dello stesso Ente, senza gravare sulla voce di spesa relativa ai contratti per il personale esterno all'Amministrazione regionale. I consiglieri eletti a partire dalla X legislatura possono richiedere di aderire al sistema previdenziale contributivo. L'Ufficio di Presidenza determina criteri e modalità per l'applicazione del sistema contributivo anche sulla base della disciplina del modello pro rata prevista per i componenti della Camera dei Deputati e/o del Senato della Repubblica.”;**

b) sostituire il comma 6 con il seguente: **“6. Le risorse finanziarie trasferite o assegnate ai gruppi consiliari ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 24 dicembre 2012 n. 38 (Disposizioni di adeguamento al decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2013) non utilizzate nell'anno di riferimento per il reclutamento del personale possono essere utilizzate nell'esercizio finanziario successivo, mediante apposita e separata reinscrizione alle competenze dell'esercizio successivo. Al termine della legislatura, o in caso di eventuale scioglimento, gli avanzi sono rescritti nel bilancio della Regione a favore del fondo di cui al comma 4 della presente legge. A decorrere dalla X legislatura, il tetto complessivo in termini finanziari della spesa per il personale dei gruppi consiliari non può in ogni caso superare il tetto massimo fissato dalla normativa nazionale vigente in materia ed è utilizzato per il reclutamento del personale a disposizione degli stessi senza distinzioni per tipologia di chiamata e/o di contratti. La spesa per le assunzioni di personale con contratti di natura privatistica è subordinata, altresì, al rispetto delle norme di legge in materia ed è effettuata nei limiti previsti dalle disposizioni volte al contenimento della spesa pubblica e fino alla concorrenza della spesa massima di cui all'art. 9, comma 28 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78.”.**

Art. 27

Carta zero e processi di digitalizzazione

1. Al fine di conseguire un significativo risparmio di spesa nonché ridurre l'inquinamento

ambientale, gli organi e gli uffici amministrativi della Giunta e del Consiglio regionale nonché degli enti strumentali regionali adottano esclusivamente, ai fini delle reciproche comunicazioni, il servizio di posta elettronica ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale).

2. Nel rispetto della normativa nazionale vigente in materia e, in particolare, del Codice dell'Amministrazione digitale, è fatto divieto agli uffici del Consiglio e della Giunta e degli enti strumentali regionali di utilizzare il supporto cartaceo per la trasmissione di atti, documenti amministrativi, disegni o proposte di legge ed emendamenti.

3. Nell'ambito del processo di digitalizzazione della Regione Campania, è fatto obbligo alle strutture regionali, agli enti, alle agenzie regionali, alle società partecipate e a tutti gli organismi cui partecipa la Regione, di uniformarsi, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alle "Linee guida per l'inserimento ed il riuso di programmi informatici o parti di essi pubblicati nella Banca dati dei programmi informatici riutilizzabili" adottate dall'Agenzia Digitale per l'Italia ai sensi degli articoli 67, 68, 69 e 70 del Codice dell'Amministrazione Digitale.

4. Ciascun ufficio dirigenziale del Consiglio e della Giunta regionale individua, al proprio interno, il responsabile dell'attuazione della presente norma. Ogni sei mesi i vertici delle strutture amministrative regionali trasmettono al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale una dettagliata relazione circa l'attuazione del presente articolo e i risparmi di spesa conseguiti, non inferiori, in ogni caso, al 30 per cento della spesa impegnata, nel precedente anno, per i servizi di riproduzione fotostatica e di acquisto carta.

5. Costituisce violazione dei doveri d'ufficio per il personale dell'Amministrazione regionale il mancato rispetto del presente articolo.

6. I risparmi conseguiti dall'attuazione del presente articolo confluiscono nel Fondo "Eduardo e Luca De Filippo per le politiche giovanili" di cui all'articolo 2, comma 4, della legge regionale 18 gennaio 2016, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016- 2018 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2016).

Art. 28

Clausola di invarianza finanziaria ed entrata in vigore

1. Dall'attuazione della presente legge non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

d'ordine del Presidente II Commissione
dott. Settimio Vinti



Riformulazione in Aula

Sub emendamento all'emendamento 3.3

Disegno di legge: "Prime misure per la razionalizzazione della spesa e il rilancio dell'economia campana – Legge collegata alla legge regionale di stabilità per l'anno 2016" reg. gen. 196


All'emendamento 3.3 è aggiunta la seguente modifica:

All'articolo 3, comma 1, lettera a) nel penultimo periodo dopo le parole "restano ferme le potestà degli enti locali in materia" sono inserite le seguenti: "di governo del territorio,"

e il testo continua con "e di rilascio dei titoli abilitativi a costruire".

Il Presidente della Commissione Bilancio

Francesco Piccione



EMENDAMENTO:

Emendamento al Disegno di Legge "Prime misure per la razionalizzazione della spesa e il rilancio dell'economia campana. Legge collegata alla Legge Regionale di stabilità per l'anno 2016."

Reg. Gen. 196

Emendamento all'articolo 3


All'articolo 3, comma 1, lettera a) sostituire la parola "urbanistica" con le seguenti: "anche che comportino varianti urbanistiche".

RELAZIONE TECNICA

Il presente emendamento mira a rendere più chiare le competenze del SURAP.

RELAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

Il presente emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, né riduzione di entrata.



CASONE

*rif.to de
fiscalone*

al comma 1 lettera a)

2,3

A

Riformulazione in Aula

Emendamento 4.2


Disegno di legge: “Prime misure per la razionalizzazione della spesa e il rilancio dell’economia campana – Legge collegata alla legge regionale di stabilità per l’anno 2016” reg. gen. 196

Alla fine del comma 4 dell’articolo 4 è aggiunto il seguente periodo:

“Al fine di garantire la tutela e il trasferimento alle giovani generazioni delle radici culturali dell’artigianato tipico campano, la Giunta regionale si impegna a valorizzare tutte le esperienze museali presenti sul territorio volte a promuovere la tipicità dell’artigianato campano anche attraverso la creazione di network territoriali costituiti da enti locali, scuole, associazioni e agenzie di promozioni turistiche”.

Il Presidente della Commissione Bilancio

Francesco Picurone



Riformulazione in Aula

Emendamento 5.4


Disegno di legge: “Prime misure per la razionalizzazione della spesa e il rilancio dell’economia campana – Legge collegata alla legge regionale di stabilità per l’anno 2016” reg. gen. 196

L’ultimo periodo del comma 2 dell’articolo 5 è così sostituito:

“L’accertamento dei soci paganti è dimostrato con la presentazione delle ricevute di pagamento o con la certificazione dei soci ~~effettuata~~ tramite enti pubblici, terzi o privati legalmente riconosciuti.”.

Il Presidente della Commissione Bilancio

Francesco Picarone



Sub-emendamento all'emendamento n. 1.1.bis al Disegno di Legge collegato alla legge di stabilità " prime misure per la razionalizzazione della spesa e il rilancio dell'economia campana- legge collegata alla legge regionale di stabilità per l'anno 2016" (Reg. Gen. N. 196)

All' articolo 5

Al comma 1 lettera a 3 punto

Al comma 1 lettera a 3 punto dopo le parole "da altri Enti Pubblici ". eliminare il periodo "*dalle parole "i contributi" alle parole "ciascuna iniziativa"*

RELAZIONE

Trattasi di correzione tecnica ai fini della coerenza del testo normativo.



Il Consigliere Regionale
Luciano Passafiume

5.8

SUB EMENDAMENTO

AL MAXI EMENDAMENTO INTERAMENTE SOSTITUTIVO DEL DDL COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITA' RECANTE: "PRIME MISURE PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA E IL RILANCIO DELL'ECONOMIA CAMPANA. LEGGE COLLEGATA ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITA' PER L'ANNO 2016" REG. GEN. 196

All'art 9, è aggiunto il seguente comma:

"Al comma 18 dell'art 41 della L.R. n. 1 del 30/01/2008 (legge finanziaria) le parole "sono ridotti a cinque anni" sono sostituite con le parole "sono ridotti a quattro anni".

RELAZIONE GENERALE:

I cittadini che rientrano nei casi previsti dalla legge regionale 24 del 2003 e che quindi hanno usufruito di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, spesso solo dalla sua alienazione riescono ad avere un capitale di riferimento, e quindi appare idoneo ridurre gli anni di attesa.
Consiglio Regionale della Campania

RELAZIONE FINANZIARIA:

L'emendamento non comporta variazione di spesa

CONSIGLIERE
Massimo Grimaldi



0.1.1 ~~16~~ 9.4

A

9.6

EMENDAMENTO:

Emendamento al Disegno di Legge "Prime misure per la razionalizzazione della spesa e il rilancio dell'economia campana. Legge collegata alla Legge Regionale di stabilità per l'anno 2016."

Reg. Gen. 196

All'articolo 12


Al comma 1, alla lettera a) dopo le parole "patrimonio edilizio" sono aggiunte le parole "anche "privato" ;

RELAZIONE TECNICA


Il presente emendamento è finalizzato a chiarire e specificare la portata normativa dell'articolo.

RELAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

Il presente emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, né riduzione di entrata.



CASONE



EMENDAMENTO:

Emendamento al Disegno di Legge "Prime misure per la razionalizzazione della spesa e il rilancio dell'economia campana. Legge collegata alla Legge Regionale di stabilità per l'anno 2016."

Reg. Gen. 196

All'articolo 12


Al comma 2, lettera a) aggiungere infine le parole " , anche al fine di riqualificare le zone periferiche";

RELAZIONE TECNICA

Il presente emendamento è finalizzato a chiarire e specificare la portata normativa dell'articolo.

RELAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

Il presente emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, né riduzione di entrata.



CASONE



19.2

EMENDAMENTO:

Emendamento al Disegno di Legge "Prime misure per la razionalizzazione della spesa e il rilancio dell'economia campana. Legge collegata alla Legge Regionale di stabilità per l'anno 2016."

Reg. Gen. 196

All'articolo 12


Al comma 1, lettera b) sostituire le parole "dei fabbricati privati" con le seguenti "degli edifici pubblici e e privati"

RELAZIONE TECNICA


Il presente emendamento è finalizzato a chiarire e specificare la portata normativa dell'articolo.

RELAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

Il presente emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, né riduzione di entrata.



C. A. S. E. N. E.



EMENDAMENTO:

Emendamento al Disegno di Legge "Prime misure per la razionalizzazione della spesa e il rilancio dell'economia campana. Legge collegata alla Legge Regionale di stabilità per l'anno 2016."

Reg. Gen. 196

All'articolo 12


Al comma 2, sostituire la lettera c con la seguente: c) le risorse pubbliche e modalità di loro utilizzo per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1"

RELAZIONE TECNICA

Il presente emendamento è finalizzato a chiarire e specificare la portata normativa dell'articolo.

RELAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

Il presente emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, né riduzione di entrata.



CASCONI



12.4



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare UDC
Il Presidente

EMENDAMENTO

Al Disegno di Legge: "Prime misure per la razionalizzazione della spesa e il rilancio dell'economia campana – Legge collegata alla legge regionale di stabilità per l'anno 2016"
Reg. gen. n. 196

Comma aggiuntivo

All'art. 13 "Misure per la mobilità sostenibile, l'economia verde e il riequilibrio ambientale", aggiungere il seguente comma:

All'elenco degli 8 impianti funiviari indicati negli allegati al PUT dell'Area Sorrentino-Amalfitana, di cui all'art. 6 della Legge Regionale 35/87 (Parte V - Assetto del sistema delle Comunicazioni) è aggiunta la previsione dell'impianto Angri/Corbara - Tramonti/Maiori, anche con le relative interconnessioni al servizio dei centri ubicati lungo la linea di costa.

Avv. Maria RICCHIUTI

13.18



Consiglio Regionale della Campania

Il Commissione Consiliare Permanente
Bilancio e Finanza Demanio e Patrimonio

"Prime misure per la razionalizzazione della spesa e il rilancio dell'economia campana. Legge collegata alla Legge di stabilità per l'anno 2016." (Reg. Gen. N. 196) -.

emendamento

All'articolo 14 è aggiunto il, comma 3:

3. in fase transitoria di riordino del ciclo dei rifiuti, nelle more degli affidamenti che saranno disposti dagli Enti di Governo negli ambiti ottimali, proseguono le attività attribuite alle società provinciali ai sensi delle norme vigenti.

RELAZIONE

L'emendamento è necessario per la non interruzione delle attività. nel caso specifico non iscritte nel decreto mille-proroghe statali

- Francesco Picarone



14.2



Consiglio Regionale della Campania
Il Commissione Consiliare Permanente
(Bilancio e Finanze, Demanio e Patrimonio)
Il Presidente

TECNICO

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE : “Prime misure per la razionalizzazione della spesa e il rilancio dell'economia campana – Legge collegata alla legge regionale di stabilità per l'anno 2016” – Reg Gen 196

L'articolo 15 è così modificato:

- a) alla rubrica dopo le parole “impianti eolici” sono aggiunte le seguenti: “e di produzione energetica con utilizzo di biomasse;
- b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

“4. Il rilascio di autorizzazioni regionali per impianti di produzione d'energia con utilizzo di biomasse, fruanti d'incentivi previsti dalle vigenti norme sull'uso di fonti rinnovabili, per i quali risultino pendenti contenziosi giurisdizionali avverso ordinanze emesse ai sensi dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) , è sospeso fino alla definizione dei giudizi con sentenza passata in giudicato. La sospensione si applica anche ai procedimenti autorizzatori in itinere alla data in vigore della presente legge.”.

A

-Francesco Picarone-

15.1



Consiglio Regionale della Campania
II Commissione Consiliare Permanente
(Bilancio e Finanze, Demanio e Patrimonio)
Il Presidente

EMENDAMENTO TECNICO AL DISEGNO DI LEGGE : “Prime misure per la razionalizzazione della spesa e il rilancio dell’economia campana – Legge collegata alla legge regionale di stabilità per l’anno 2016” – Reg Gen 196

Al primo rigo del comma 6 dell’articolo 17 le parole “e 4” sono così sostituite: “, 4 e 5”.

RELAZIONE

Il presente emendamento tecnico pone rimedio ad un mero errore in fase di elaborazione del testo. Esso non comporta aggravio di spesa al bilancio regionale.

-Francesco Picarone-



17.2



Consiglio Regionale della Campania
Il Commissione Consiliare Permanente
(Bilancio e Finanze, Demanio e Patrimonio)
Il Presidente

EMENDAMENTO TECNICO AL DISEGNO DI LEGGE : “Prime misure per la razionalizzazione della spesa e il rilancio dell’economia campana – Legge collegata alla legge regionale di stabilità per l’anno 2016” – Reg Gen 196

Al secondo rigo del comma 3 dell’articolo 18 le parole “strumentale e” sono soppresse.


-Francesco Picarone-



18.2

EMENDAMENTO:

Emendamento al Disegno di Legge "Prime misure per la razionalizzazione della spesa e il rilancio dell'economia campana. Legge collegata alla Legge Regionale di stabilità per l'anno 2016."

Reg. Gen. 196

All'Art. 19 dopo il comma 8è aggiunto il seguente comma:

"All'art. 5 della L.R. n. 13 del 1 agosto 2011, sopprimere la lettera lett. 'd'."

RELAZIONE TECNICA

La proposta di emendamento nasce dalla esigenza di eliminare una contraddizione insita nella disciplina dettata con gli artt. 1-8 della L.R. n. 13/2011.

L'art. 3 della legge in epigrafe istituisce l'albo regionale dei gestori del servizio di trasporto scolastico, prevedendo che detta iscrizione costituisce "requisito indispensabile" per prestare l'attività in questione.

Il comma 3 dell'articolo 3 elenca in maniera tassativa i requisiti da possedere per ottenere l'iscrizione; tra questi, la lettera 'm' prescrive *l'aver immatricolato, in uso proprio o in uso di terzi, a titolo di proprietà, usufrutto, patto di riservato dominio, leasing o comodato d'uso, mezzi rispondenti alle norme dettate dal D.M. 18 aprile 1977 (caratteristiche costruttive degli autobus)*

L'art. 2, comma 1) lett. c) della L.R. 13/2011 specifica cosa si intende per "mezzi": tali sono, tra gli altri, anche i minibus, gli scuolabus e le autovetture (fino a 9 posti)

Per l'effettivo esercizio del servizio di trasporto scolastico in ambito comunale, è necessario il rilascio di titolo autorizzativo da parte dell'ente competente.


L'art. 4 prevede che l'autorizzazione è assegnata in base ad un apposito bando di concorso pubblico per titoli. Il rilascio è subordinato alla verifica del possesso di diversi requisiti, tassativamente indicati all'art. 5, tra cui, alla lett. 'd' la *"dichiarazione di non essere titolare di licenza taxi o noleggio con conducente su tutto il territorio nazionale e di non aver trasferito alcun tipo di licenza taxi o noleggio con conducente negli ultimi 5 anni"*

La previsione di cui alla lett. 'd' di detto articolo contraddice quanto affermato dall'art. 2 comma 1 lett. 'c', perché, di fatto, impedisce al soggetto iscritto all'albo regionale dei gestori di trasporto scolastico con veicoli tipo autovetture di poter partecipare a bandi comunali.

RELAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

Il presente emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, né riduzione di entrata.

A



CASONE

19.3



Gruppo Forza Italia

Il Presidente

Chiedi per
alle Giunte
Ass. Blau

SUB EMENDAMENTO AL MAXI MENDAMENTO INTERAMENTE SOSTITUTIVO DEL DISEGNO DI LEGGE RECANTE "PRIME MISURE PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA E IL RILANCIO DELL'ECONOMIA CAMPANA. LEGGE COLLEGATA ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITA' PER L'ANNO 2016". REG. GEN 196

Articolo 19

All'art. 19 aggiungere il seguente comma:

comma aggiuntivo – Al fine di consentire il completamento delle opere di cui al IV protocollo aggiuntivo stipulato in data 23 marzo 2007 tra Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero delle Infrastrutture, Regione Campania ed ANAS riferite all'intervento "Apertura svincoli SP 1 (circonvallazione esterna di Napoli) e SP500", è autorizzato il finanziamento aggiuntivo a favore della Città Metropolitana di Napoli di € 300.000 ~~mediante prelevamento dell'equivalente somma dalla Missione 20 Programma 3 Titolo 2~~

RELAZIONE TECNICA

Con la sottoscrizione del IV protocollo aggiuntivo stipulato in data 23 marzo 2007 tra Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero delle Infrastrutture, Regione Campania ed ANAS si finanziava un piano pluriennale d'interventi viari finalizzati ad assicurare la realizzazione del Sistema Integrato regionale Trasporti. Tra questi era previsto un finanziamento di € 600.000 riferito all'intervento "Apertura svincoli SP 1 (circonvallazione esterna di Napoli) e SP500" a favore della allora Amministrazione provinciale. Considerato il lasso di tempo trascorso la Città Metropolitana ha ufficialmente chiesto risorse integrative visto il mutato quadro economico progettuale.

RELAZIONE FINANZIARIA

Alla copertura degli oneri previsti dal presente emendamento si provvede mediante prelevamento dell'equivalente somma dalla Missione 20 Programma 3 Titolo 2.

IL CONSIGLIERE

Armando Cesaro

19.4

Riformulazione in Aula

Emendamento 22.9

Disegno di legge: "Prime misure per la razionalizzazione della spesa e il rilancio dell'economia campana – Legge collegata alla legge regionale di stabilità per l'anno 2016" reg. gen. 196

All'articolo 22 è aggiunto il seguente comma:

5 bis. Modifica alla l.r. 16/2014: dopo il comma 151 è aggiunto il seguente:

"151 bis. La Regione Campania, ferme restando le prerogative spettanti all'organo commissariale per il piano di rientro della spesa sanitaria, assume le opportune azioni per l'incremento delle strutture accreditate con i sistemi PET/TC anche per superare gli attuali squilibri territoriali di offerta per l'utenza."

Il Presidente della Commissione Bilancio

Francesco Piccarone






*Consiglio Regionale della Campania
Il Commissione Consiliare Permanente
(Bilancio e Finanze, Demanio e Patrimonio)
Il Presidente*

EMENDAMENTO TECNICO AL DISEGNO DI LEGGE : “Prime misure per la razionalizzazione della spesa e il rilancio dell’economia campana – Legge collegata alla legge regionale di stabilità per l’anno 2016” – Reg Gen 196

Il comma 5 dell’articolo 23 è così modificato:

- a) sostituire le parole “da parte” con le seguenti: “con il concorso”;**
- b) sostituire le parole “3 dicembre 2002 n. 20” con le seguenti: “3 dicembre 2003, n. 20 (Semplificazione dell’azione amministrativa nei comuni della Regione Campania impegnati nell’opera di ricostruzione conseguente agli eventi sismici del Novembre 1980 e del Febbraio 1981.).**

-Francesco Picarone-



23.2

Riformulazione in Aula

Emendamento 24.3

Disegno di legge: “Prime misure per la razionalizzazione della spesa e il rilancio dell’economia campana – Legge collegata alla legge regionale di stabilità per l’anno 2016” reg. gen. 196

All’articolo 24 i commi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente:

“Si dà mandato alla Giunta di disciplinare con Regolamento ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto, nell’ambito del processo di riordino degli enti infraregionali e delle società partecipate regionali, nei limiti della vigente normativa di settore, i compensi degli Amministratori e dei dirigenti dei predetti organismi”.

Il Presidente della Commissione Bilancio

Francesco Picarone



Riformulazione in Aula

Sub emendamento all'emendamento 24.4

Disegno di legge: "Prime misure per la razionalizzazione della spesa e il rilancio dell'economia campana – Legge collegata alla legge regionale di stabilità per l'anno 2016" reg. gen. 196

All'articolo 24 è aggiunto il seguente comma:

"Ai fini dell'obbligo di rendicontazione delle somme erogate dalla Regione Campania quale contributo per lo svolgimento di attività meritevoli di sostegno regionale, entro 30 giorni dall'entrata in vigore delle presenti norme la Giunta regionale approva un apposito regolamento."

Il Presidente della Commissione Bilancio

Francesco Picarone



94

Il comma 5 dell'art. 21 ~~X~~ e' così modificato :

Al secondo rigo le parole " ai sensi dell'articolo 11, comma 11 bis" sono sostituite dalle seguenti " ai sensi dell'articolo 11, comma 8 bis "; ✓

Al terzo rigo le parole " ad assumere gratuitamente il patrocinio degli enti, delle agenzie e degli organismi istituiti con legge regionale per l'esercizio di funzioni amministrative della Regione " ✓

sono sostituite dalle seguenti :

" ad assumere il patrocinio degli enti, delle agenzie e degli organismi istituiti con legge regionale per l'esercizio di funzioni amministrative della Regione senza oneri economici in capo ai medesimi ". ✓



24.4

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE REGISTRO GENERALE N°. 196

Al comma 6 dell'articolo 25 rubricato "Misure per il recupero dei crediti e la razionalizzazione della spesa" del disegno di legge registro generale n°196 sostituire dalle parole "All'articolo 13" fino alla parola "procedono" con le seguenti:

Al comma 4 dell'articolo 13 della legge 4/2003 sostituire il periodo finale da "Nell'ipotesi" fino alle parole "alla nomina del commissario ad acta" con il seguente: "Nell'ipotesi in cui i Comuni non contribuiscano alle spese consortili di cui al presente comma ovvero non sottoscrivano entro 60 giorni dal loro invio da parte del Consorzio le convenzioni, i Consorzi sono autorizzati a riscuotere i canoni loro dovuti con le modalità di cui al comma 4 art. 12 della presente legge".

Relazione

Il presente emendamento viene formulato perché la norma che attribuisce ai Consorzi di bonifica il potere di nomina del Commissario ad acta per la tutela di interessi propri dei Consorzi potrebbe essere ritenuta illegittima in sede giudiziaria atteso che in tutte le ipotesi previste dalle diverse disposizioni legislative la nomina del Commissario ad acta viene effettuata da una amministrazione gerarchicamente sovraordinata mentre i Consorzi di bonifica, che sono Enti pubblici economici, non possono essere ritenuti sovraordinati ai Comuni, dotati di diversa natura giuridica.

Relazione finanziaria

Il presente emendamento non comporta aggravii di spesa per il bilancio regionale.

Napoli, 15 Marzo 2016

A

25.1

I consiglieri regionali

On. Stefano Graziano

On. Bona Azzurro

On. Giovanni Zannini

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE REGISTRO GENERALE N°. 196

Dopo il comma 6 dell'articolo 25 rubricato "Misure per il recupero dei crediti e la razionalizzazione della spesa" del disegno di legge registro generale n°196 aggiungere il seguente comma:

All'articolo 13, comma 3, della legge regionale 25 febbraio 2003 n. 4, dopo le parole "di cui al comma 2" aggiungere ", salvo quanto dovuto ai sensi del precedente art. 12 comma 1",

Relazione

Il presente emendamento serve a specificare meglio che l'art. 13 ha stabilito l'esenzione dal pagamento soltanto dei contributi per scolo o collettamento ed esclusivamente nell'ipotesi che l'immobile sia già onerato dalla tariffa per il servizio idrico integrato e che l'esenzione non riguarda invece i contributi di bonifica tanto se dovuti per difesa idraulica quanto se pretesi per presidio idrogeologico.

Relazione finanziaria

Il presente emendamento non comporta aggravii di spesa per il bilancio regionale.

Napoli, 15 Marzo 2016

A

25.2

I consiglieri regionali

On. Stefano Graziano

On. Ugo Amato

On. Giovanni Zannini

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE REGISTRO GENERALE N°. 196

All'articolo 26, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

la legge regionale 5 agosto 1972, n. 6 (Funzionamento dei gruppi consiliari) è così modificata

a) All'art. 3, il comma 3, è così sostituito:

"3. Il rendiconto e la documentazione a corredo, sono trasmessi dal Presidente di ciascun Gruppo consiliare al Presidente del Consiglio regionale. Entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, il Presidente del consiglio regionale trasmette il rendiconto di ciascun Gruppo consiliare alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti perché si pronunci, nel termine di trenta giorni dal ricevimento, sulla regolarità dello stesso con apposita delibera che è trasmessa al Presidente del Consiglio regionale che ne cura la pubblicazione.

b) all'articolo 3 sono aggiunti i seguenti commi:

"4. Qualora la competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti riscontri che il rendiconto di esercizio del Gruppo consiliare o la documentazione trasmessa a corredo dello stesso non siano conformi alle prescrizioni stabilite a norma del presente articolo trasmette, entro trenta giorni dal ricevimento del rendiconto, al Presidente del Consiglio regionale una comunicazione affinché si provveda alla relativa regolarizzazione, fissando un termine non superiore a trenta giorni. La comunicazione è trasmessa al Presidente del Consiglio regionale per i successivi adempimenti da parte del Gruppo consiliare interessato e sospende il decorso del termine per la pronuncia della sezione.

5. L'omessa regolarizzazione di cui al presente comma comporta l'obbligo di restituire le somme ricevute a carico del bilancio del Consiglio regionale e non rendicontate.

6. L'obbligo di restituzione di cui al comma 5 consegue, inoltre, alla mancata trasmissione del rendiconto, imputabile a responsabilità esclusiva del Presidente del Gruppo, alla competente sezione regionale della Corte dei Conti entro il termine di sessanta giorni individuato ai sensi del comma 3, ovvero alla deliberazione di non regolarità del rendiconto da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

7. Nei casi di cui ai commi 5 e 6, l'obbligo di restituzione si realizza mediante predisposizione di apposito piano di rientro, approvato dall'Ufficio di Presidenza, che contempli progressive decurtazioni del contributo annuale spettante al Gruppo per le spese di funzionamento di cui al comma 1.

8. Nell'ipotesi di cessazione del gruppo o di fine legislatura, l'obbligo di restituzione è adempiuto a mezzo di compensazione con i contributi già restituiti o da restituire.

9. Le somme già riscosse ed eventualmente restituite sono indicate nelle uscite del rendiconto del Gruppo alla voce "altre spese".

Relazione

La modifica proposta tende ad adeguare la l.r. 6/1972 alla pronuncia della corte costituzionale 39/2014 che ha dichiarato incostituzionali alcune norme del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

Altresì con la presente modifica si mira a disciplinare in maniera compiuta l'eventuale restituzione delle somme da parte dei gruppi consiliari, nelle fattispecie indicate dalla norma.

In maniera analoga hanno già legiferato la Regione Calabria (legge regionale 21/2014) la Regione Veneto (legge regionale n. 22/2014) e la Regione Valle d'Aosta (legge regionale n. 35/2012).

Relazione finanziaria

La presente norma non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale

A

26.2

Maurizio (21/10/14)

Carlo (20)

REC
F. (21/10/14)

EMENDAMENTO

**AL DDL "PRIME MISURE PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA E IL
RILANCIO DELL'ECONOMIA CAMPANA. LEGGE COLLEGATA ALLA LEGGE
REGIONALE DI STABILITA' PER L'ANNO 2016"
REG. GEN. 196**

Articolo aggiuntivo

Modifica alla legge regionale n. 24 del 27 luglio 2012

All'Art. 4 comma 1 lett. a)

dopo la parola "gli assessori" aggiungere le seguenti parole:
"ed i consiglieri comunali".

Luciano Passariello FdI-AN



Relazione

Il presente emendamento apporta una modifica tecnica.



27.0.1



EMENDAMENTO

**AL DDL "PRIME MISURE PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA E IL
RILANCIO DELL'ECONOMIA CAMPANA. LEGGE COLLEGATA ALLA LEGGE
REGIONALE DI STABILITA' PER L'ANNO 2016"
REG. GEN. 196**

Articolo aggiuntivo

Modifica alla legge regionale n. 24 del 27 luglio 2012

All'Art. 4 comma 1

dopo la parola "capi dipartimento" aggiungere la seguente parola:
"o direttori generali".

Luciano Passarello FdI-An



Relazione

Il presente emendamento apporta una modifica tecnica.



27.0.2



Consiglio Regionale della Campania

APPROVATO / A

SEDUTA DI CONSIGLIO REGIONALE

DEL 16 novembre 2016



ORDINE DEL GIORNO

"CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME"

IL CONSIGLIO REGIONALE

Premesso che:


- la norma contenuta all'art. 17 del maxi-emendamento detta norme per i comuni in materia di concessione di aree demaniali per l'attività turistica;
- alle concessioni su aree di competenza dei comuni si affiancano le concessioni delle aree demaniali di competenza dell'Autorità portuale;
- che la norma introdotta comporterebbe un iter amministrativo differente per le concessioni rilasciate dai comuni e quelle rilasciate dall'Autorità portuale, potenziale foriero di contenziosi legali;
- che è in fase di elaborazione da parte della Regione il Piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo (PUAD), che, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, è redatto sentita l'Autorità marittima;

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE

- a) a predisporre ed adottare in tempi rapidi il piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo (PUAD);
- b) a prevedere, all'interno del PUAD, l'uniformità delle modalità del rilascio delle concessioni demaniali marittime;
- c) nel caso in cui la normativa nazionale non permettesse una tale perequazione, di intervenire presso il Governo nazionale affinché adotti norme idonee per garantire parità di trattamento.



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Campania Libera, PSI, Davvero Verdi
Il Presidente
Francesco Emilio Borrelli



APPROVATO / A

DEL 1^o SEMESTRE 2016

**DIREZIONE
GENERALE
ATTIVITA'
LEGISLATIVA**

Ordine del giorno

proponente consigliere Pasquale Sommese

A.O.O. Consiglio Regionale della Campania
Protocollo: 0005049/I Data: 17/03/2016 12:05
Ufficio: Segreteria Generale
Classifica:



- 1) *Rivisitazione legge 16 del 2004 sul governo del territorio;*
- 2) *Riordino del Testo unico sulla normativa urbanistica ed edilizia dal 1970 ad oggi;*
- 3) *Ricognizione sull'intero territorio regionale dei vani recuperati sia in virtù della legge sul Piano Casa (28 dicembre 2009, n.19) che della legge sul recupero dei sottotetti (28 novembre 2000, n. 15).*

Ciò al fine di dare attuazione alla legge 11 del 2015 che all'articolo 3 prevede di disciplinare le materie e i settori omogenei con appositi testi unici legislativi e regolamentari, utili ad una puntuale individuazione delle norme vigenti e ad una ricognizione delle diverse disposizioni esistenti.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE



enti.

Giuseppe Jommes (Campagna popolare NCR)
Franco M. (IDV)
Giovanni Scavio (UDC)
M. (UDC)
Piero Jono (Campagna libera)
Vincenzo Leone (Scelta Civica)
Eugenio Jono (Campagna in Rete)
Carminio Mocerino (CP)

1 mail: sommese.pas@consiglio.regione.campania.it

Centro Direzionale is. F8 tel. 081/7783538 - 081/7783581 mail: sommese.pas@consiglio.regione.campania.it

Man Cam (PS)

16 (CQ)

منه استخرج